



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

dirigente Dott. Ing. MARCO SCORRANO

REGOLAMENTO

COMUNALE

CIMITERIALE

e dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA



*approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 5.novembre.2021
in vigore dal 1.gennaio.2022*

INDICE

TITOLO I

norme generali

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Riferimenti legislativi
Art. 3	Rapporti con l'Autorità Sanitaria
Art. 4	Autorizzazioni di stato civile
Art. 5	Definizioni
Art. 6	Contenuti
Art. 7	Competenze, Gestione e Vigilanza
Art. 8	Tariffe
Art. 9	Servizi gratuiti
Art. 10	Agevolazioni

TITOLO II

adempimenti conseguenti al decesso in materia di polizia mortuaria

Art. 11	Adempimenti conseguenti al decesso
Art. 12	Dichiarazione di morte
Art. 13	Causa di morte
Art. 14	Visita necroscopica
Art. 15	Permesso di seppellimento
Art. 16	Trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili
Art. 17	Trasporto e sepoltura di resti mortali
Art. 18	Periodo e deposito di osservazione dei cadaveri
Art. 19	Manifestazione di vita
Art. 20	Indizi di reato
Art. 21	Rinvenimento di parti di cadavere
Art. 22	Nati morti e prodotti abortivi

TITOLO III

riscontri diagnostici e trattamenti sul cadavere in materia di polizia mortuaria

Art. 23	Obbligo di riscontro diagnostico
Art. 24	Modalità di esecuzione del riscontro diagnostico
Art. 25	Prelievo per trapianto terapeutico
Art. 26	Autopsie
Art. 27	Imbalsamazione e tanatocosmesi
Art. 28	Rilascio di cadaveri a sedi universitarie a scopo scientifico
Art. 29	Prelievi per trapianto terapeutico
Art. 30	Sepoltura
Art. 31	Caratteristiche delle casse funebri

TITOLO IV

servizio mortuario e trasporti funebri

Art. 32	Facoltà di disporre della salma
Art. 33	Servizio funebre

Art. 34	Attività funebre
Art. 35	Trasporto funebre
Art. 36	Autorizzazione e decreto di trasporto
Art. 37	Mezzi e modalità per trasporto funebre
Art. 38	Ingresso feretri da altri Comuni
Art. 39	Trasporto di persone decedute fuori abitazione, trasferimenti
Art. 40	Trasporto funebre fuori comune
Art. 41	Trasporto funebre fra Stati
Art. 42	Trasporto di ossa umane e di resti mortali
Art. 43	Controlli

TITOLO V

disposizioni generali sui cimiteri

Art. 44	Il cimitero
Art. 45	Prescrizioni generali
Art. 46	Progetti di ampliamento
Art. 47	Il Piano Regolatore Cimiteriale
Art. 48	Soppressione
Art. 49	Custodia
Art. 50	Registri cimiteriali
Art. 51	Categoria di sepoltura
Art. 52	Campi di inumazione
Art. 53	Reparti speciali
Art. 54	Camera mortuaria
Art. 55	Ossario e Cinerario comune
Art. 56	Sala del Commiato
Art. 57	Casa Funeraria

TITOLO VI

tipologie di sepoltura

Art. 58	Ammissione nel cimitero
Art. 59	Tumulazioni provvisorie
Art. 60	Tipi di sepoltura
Art. 61	Tipi di feretri
Art. 62	Assegnazione dei loculi e sepolture
Art. 63	Cremazione
Art. 64	Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri
Art. 65	Esumazioni ordinarie
Art. 66	Estumulazioni ordinarie
Art. 67	Esumazioni straordinarie
Art. 68	Estumulazioni straordinarie

TITOLO VII

sepulture private di famiglia - concessioni aree

Art. 69	Concessione diritto d'uso di aree con monumenti funerari
Art. 70	Concessione diritto d'uso di aree per sepolture private di famiglia
Art. 71	Rilascio delle concessioni di aree per sepolture private di famiglia o con monumenti
Art. 72	Durata delle concessioni di aree per sepolture private di famiglia o con monumenti

- Art. 73 Diritto d'uso e seppellimento nelle sepolture private di famiglia o con monumenti
Art. 74 Obblighi dei concessionari di sepolture private di famiglia o con monumenti
Art. 75 Subentro di concessionario nelle sepolture private di famiglia o con monumenti
Art. 76 Estinzione delle concessioni di sepolture private di famiglia o con monumenti
Art. 77 Rinuncia delle concessioni di sepolture private di famiglia o con monumenti
Art. 78 Decadenza delle concessioni di sepolture private di famiglia o con monumenti

TITOLO VIII

sepulture individuali in loculi, cellette ossari, campi di inumazione e sepolture perpetue

- Art. 79 Sepolture individuali: disposizioni generali
Art. 80 Durata delle sepolture individuali
Art. 81 Scadenza ed estinzione delle sepolture individuali
Art. 82 Traslazioni, rinunce e riduzione in resti
Art. 83 Sepolture e concessioni collettive

TITOLO IX

concessioni

- Art. 84 *Carattere demaniale della concessione*
Art. 85 Durata della concessione
Art. 86 Modalità della concessione
Art. 87 Avvisi di scadenza

TITOLO X

norme tecniche: costruzione, conservazione, manutenzione

- Art. 88 Caratteristiche tecniche di sepolture, loculi, cellette ossario, private di famiglia o con monumenti
Art. 89 Accesso al cimitero per lavori edili
Art. 90 Cippi, lapidi e altre prescrizioni per inumazioni
Art. 91 Cippi, lapidi e altre prescrizioni per sepolture individuali
Art. 92 Epigrafi
Art. 93 Manutenzione delle sepolture
Art. 94 Manutenzioni a carico del comune
Art. 95 Oggetti, fiori e piante ornamentali
Art. 96 Recupero di oggetti, piante, foto o segni funebri sulle sepolture

TITOLO XI

attività di polizia cimiteriale

- Art. 97 Orario di apertura del cimitero
Art. 98 Disciplina d'ingresso
Art. 99 Regole comportamentali
Art. 100 Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi Funebri
Art. 101 Riti funebri
Art. 102 Albo affissione cimiteriale

TITOLO XII *disposizioni finali*

Art. 103	Regolarizzazione concessioni cimiteriali pregresse senza contratto
Art. 104	Sanzioni amministrative
Art. 105	Entrata in vigore
Art. 106	Informazione ai cittadini

APPENDICI

appendice A	Norme di Polizia Mortuaria L.R. 41/2012 (<i>art. 7 - 15</i>)
appendice B	Norme di Polizia Mortuaria L.R. 41/2012 (<i>art. 16</i>)
appendice C	Sepulture perpetue norme dispositive: concessioni, ammissioni, traslazioni, riduzioni in resti
appendice D	Requisiti dei loculi destinati a tumulazione: modalità costruttive
appendice E	Tabella agevolazione pagamento rateale
appendice F	Tabella rimborsi minore occupazione sepoltura
appendice G	Tabella delle violazioni
appendice H	Convenzione Comune e Imprese Funebri del territorio: esecuzione dei servizi di recupero salme sulla pubblica via servizio funebre per defunti indigenti o stato di abbandono
appendice I	Tabella dei gradi di parentela

ALLEGATI

allegato 1	Regolamento Comunale per l’Affidamento, Conservazione e Dispersione delle Ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti
allegato 2	Regolamento Comunale per la Regolarizzazione di Concessioni Cimiteriali Pregresse Senza Contratto

TITOLO I

norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività e i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti;
2. Con il presente regolamento s'intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da questo ente, e da altri istituzioni e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, sul decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria;
3. Nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia, tiene conto delle condizioni ed esigenze locali e delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino;
4. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti al decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie;
5. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Art. 2

Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, consente la regolarizzazione degli usi irregolari o dalle incaute acquisizioni delle sepolture private e di suolo cimiteriale, nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, secondo i principi fissati dalla normativa vigente in materia e, più precisamente:
 - a. dal Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, recante "*T.U. leggi sanitarie*" per quanto in vigore, con particolare riferimento agli artt. dal n. 337 al n. 343;
 - b. dal DPR n. 285 del 10.09.1990, recante "*approvazione regolamento di polizia mortuaria*";
 - c. dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, avente per oggetto "*regolamento di polizia mortuaria*" approvata con DPR 285/90: circolare esplicativa;
 - d. dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, avente per oggetto "*regolamento di polizia mortuaria*" approvato con DPR n. 285/90: *circolare esplicativa*;
 - e. dall'art. 1, comma 7bis, del Decreto Legge n. 392 del 27.12.2000, recante: "*disposizioni urgenti in materia di enti locali*";
 - f. dalla legge della Regione Abruzzo n. 41 del 10.08.2012, dall'art. n. 7 all'art. n. 15 recante: "*disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria*": ***vds appendice A***);
 - g. dall'art 12, comma 4, del Decreto Legge n. 359 del 31.08.1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 440 del 29.10.1987, recante: "*provvedimenti urgenti per la finanza locale*";

Art. 3

Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'ASL competente per territorio vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienici sanitari;
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con l'ASL per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte, anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
 - b. attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto;
 - c. sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità d'impiego dei feretri forniti dalle imprese, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - d. monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero.
3. Ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a una maggiore tutela ed efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale, previo parere ASL qualora ne ricorra il caso;
4. L'espressione ASL, contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Art. 4

Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal DPR 285/90 e dalla L.R. n. 41/2012;
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile;
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dalla Legge n. 130 del 30.3.2001 e dal Regolamento Comunale per l'affidamento, Conservazione e Dispersione delle Ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti: ***vds allegato 1)***;
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, deve intendersi per "ENTE" il Comune di Montesilvano e per "GESTORE" il Soggetto affidatario della gestione dei servizi cimiteriali, all'uopo un terzo o il Comune stesso;
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **incaricato al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente a impresa funebre preventivamente autorizzata a eseguire il trasporto di feretri;
 - b. **attività funebre**: servizio che comprende e assicura le seguenti prestazioni:

1. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 2. fornitura di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 3. preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 4. trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate dalle leggi in materia;
 5. recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
- c. **auto funebre**: mezzo mobile autorizzato a uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
 - d. **autopsia**: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - e. **bara o cassa**: contenitore destinato a contenere un cadavere;
 - f. **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
 - g. **casa funeraria**: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
 - h. **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili, generalmente in zinco;
 - i. **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
 - j. **cinerario**: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
 - k. **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - l. **cofano - contenitore per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto a impedirne la vista esterna e dotata di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
 - m. **cofano - contenitore di zinco o sovraccassa**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
 - n. **colombaio o loculo o tumulo o celletta ossario**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
 - o. **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
 - p. **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
 - q. **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto sia al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
 - r. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
 - s. **feretro**: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
 - t. **giardino delle rimembranze**: area cimiteriale attrezzata per la dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione di salma o resti;
 - u. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
 - v. **inumazione**: sepoltura del feretro nella nuda terra;
 - w. **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
 - x. **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere a indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
 - y. **operatore funebre o necroforo**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
 - z. **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
 - aa. **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

- bb. **periodo di osservazione:** periodo in cui il cadavere è mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Durante tale periodo è assicurata adeguata sorveglianza. La durata è pari a 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 285/90;
- cc. **resti mortali:** esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- dd. **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- ee. **responsabile del servizio di custodia cimiteriale:** dipendente dell'Ente, a tempo indeterminato, adeguatamente formato, di norma coincidente con il custode del cimitero e/o necroforo;
- ff. **salma:** corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- gg. **sepulture individuali:** operazione cimiteriale privata in presenza della salma ed immediata dopo il decesso;
- hh. **struttura per il commiato:** luogo dove assicurare il periodo di osservazione ed eventualmente svolgere il rito del commiato;
- ii. **tanatocosmesi:** trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- jj. **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura a un'altra;
- kk. **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- ll. **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Art. 6

Contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. Ai sensi della vigente L.R. n. 41/2012, si intendono ricomprese le seguenti prestazioni e/o attività:
 - a. nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione e obitorio;
 - b. nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
 - c. nell'ambito della polizia mortuaria sono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art. 7

Competenze, Gestione e Vigilanza

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale, nel rispetto delle convinzioni

- religiose, culturali, etiche di ciascuno, delle volontà personali del defunto e della famiglia, nonché delle prescrizioni normative;
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria sono svolti con i moduli gestionali indicati dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 3. L'Amministrazione Comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari, laddove prevista per legge e richiesta;
 4. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente regolamento;
 5. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, eventuali lavori pertinenziali, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza;
 6. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate;
 7. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, l'ingresso nell'interno degli uffici, strutture comunali, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali, per fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate. E' fatto salvo il loro intervento e presenza per l'espletamento delle pratiche amministrative di competenza o in quanto tenuti per legge;
 8. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti;
 9. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo;
 10. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione;
 11. Il Comune assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette a uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari;
 12. Il Comune garantisce nel cimitero il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, concessione a terzi.

Art. 8 *Tariffe*

1. I servizi e le forniture erogate, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite con proprio atto dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
2. L'Amministrazione Comunale con proprio atto può prevedere la differenziazione delle tariffe per i cittadini non residenti o in presenza di servizi richiesti da altri Comuni o Enti, fatta salva la stipulazione di apposite convenzioni;
3. Per quanto attiene i costi delle aree per edificazione private, edicole e fosse vergini costruite dal Comune o dai singoli soggetti, qualora assegnatari, i prezzi saranno individuati con atto proprio di Giunta allorquando ve ne sarà la disponibilità.

4. Le tipologie delle tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta Comunale, sono le seguenti:
 - a. concessione sepolture in campo comune o d'inumazione,
 - b. concessione diritto d'uso per sepolture individuali (cellette ossario o cinerarie);
 - c. concessione diritto d'uso per sepolture individuali (loculi);
 - d. concessione di area per tomba a terra singola;
 - e. concessione di area per edificazione monumento funerario;
 - f. concessione di area per edificazione sepolcro per collettività;
 - g. deposito resti nell'ossario comunale;
 - h. dispersione delle ceneri nel cinerario comunale;
 - i. dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze;
 - j. utilizzo della sala del commiato;
 - k. operazioni cimiteriali (tumulazione, estumulazioni, inumazione, esumazione, reinumazione in campo indecomposti);
 - l. accessori (cassetina per resti o ceneri, cippo per inumazione, targhetta identificativa, sacchetto trasporto);
 - m. istruttorie pratiche amministrative (deroghe, concessione sepolture, verifiche anagrafiche per ricerca parenti o verifica parentela, estumulazione o esumazione straordinaria, affido o dispersione ceneri, verifica pratiche complesse);
 - n. deposito salme, resti mortali o urne cinerarie in camera mortuaria;
 - o. depositi a garanzia;
 - p. contributo smaltimento rifiuti.
5. Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente dall'Amministrazione Comunale tenendo conto del costo dei relativi servizi e dei costi diretti e indiretti relativi alla edificazione dei manufatti, da parte pubblica;
6. Il pagamento delle tariffe deve avvenire all'atto della richiesta o quantunque prima dell'erogazione del servizio;
7. Il mancato pagamento, in sede di rinnovo di concessione, dopo l'invio di un sollecito, sarà oggetto di segnalazione per il recupero coatto, per le spese sostenute dal Comune, contestualmente all'estumulazione d'ufficio, al fine di rendere disponibile e riutilizzare il patrimonio comunale esistente.

Art. 9

Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa;
2. Possono essere erogati gratuitamente i seguenti servizi:
 - a. servizio funebre (onoranza funebre, fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura nel cimitero comunale);
 - b. inumazione nel campo di inumazione nel cimitero comunale;
 - c. concessione terreno nel campo di inumazione per anni 10 (*dieci*);
 - d.umulazione in tombe private già assegnate al defunto;
 - e. cremazione (se richiesta e autorizzata);
 - f. spandimento delle ceneri nel cinerario comune derivanti della cremazione del defunto;
 - g. deposito dei resti mortali nell'ossario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo a seguito della cremazione del defunto.

3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune, incluso gli oneri di esumazione, e ivi compreso la cremazione in caso di acclamate particolari situazioni, sono:
 - a. l'indigenza, da determinarsi mediante parametri e/o condizioni individuate con apposito atto di Giunta Comunale;
 - b. l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa da determinarsi mediante parametri e/o condizioni individuate con apposito atto di Giunta Comunale;
 - c. defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il terzo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).
4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Sindaco, dal Dirigente di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali o direttamente dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune;
5. In sede di prima applicazione delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, e nelle more della emanazione dell'atto ivi indicato, il limite parametrico di riferimento è pari a € 0 (*zero*), individuato come reddito ISEE della persona fisica o della famiglia definita "bisognosa" o "indigente";
6. Per "familiari" ai fini dell'applicazione del comma 3 ultimo periodo e 4, nonché di quelle disposizioni che fanno riferimento al disinteresse dei familiari si intendono il coniuge, i parenti, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 77 del Codice Civile si indica come limite di parentela fino al terzo grado compreso;
7. Quando a seguito di volontà testamentaria il Comune diventa erede universale nei confronti del defunto, il funerale sarà totalmente a carico dell'Ente, in forma dignitosa e in proporzione all'eredità stessa opportunamente accertata.

Art. 10

Agevolazioni

1. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo per un massimo di 12 (*dodici*) rate mensili di pari importi, *senza oneri ed interessi aggiunti*, calcolate a partire dalla data del decesso, o comunque dalla data di occupazione del loculo, originario o di rinnovo della concessione stessa;
La stessa possibilità di dilazione è possibile anche in sede di erogazioni dei servizi alla salma.
2. Il beneficio della rateizzazione, pertanto, è concesso per:
 - a. concessione trentennale di loculo;
 - b. concessione di rinnovo trentennale di loculo;
 - c. concessione trentennale di celletta ossario;
 - d. concessione di rinnovo trentennale di celletta ossario;
 - e. concessione trentennale di tomba a terra;
 - f. concessione di rinnovo trentennale di tomba a terra;
 - g. operazioni di erogazione servizi di sepoltura alla salma (tumulazioni - inumazioni);
3. Sono ammessi al beneficio della dilazione i richiedenti che abbiano attestato un reddito familiare ai fini ISEE secondo la tabella di cui all'**appendice E**);
4. Le soglie di reddito come suindicato saranno oggetto di rivalutate annualmente secondo le valutazioni ISTAT con proprio atto di Giunta Comunale;
5. E' altresì concessa la rateizzazione anche in presenza di richieste di ricongiungimento e/o di scelta di loculi diversi da quelli di spettanza;
6. In caso di situazioni estreme, il Dirigente il Servizio, su richiesta della parte, che incorre in una comprovata e obbiettiva difficoltà di ordine economico, può disporre il pagamento dello stesso fino a un massimo di 24 (*ventiquattro*) rate;

7. Il mancato rispetto del pagamento di una singola rata, qualora non sia data comunicazione anticipata, per giusta causa, fa decadere il piano di riparto obbligando il concessionario o fruitore dei servizi al pagamento delle residuali rate in un'unica e immediata soluzione, ed al recupero coatto nel caso necessario.
8. Il Comune potrà riservare, in particolari casi estremi di indigenza, con l'attenta valutazione delle comprovate ed obiettive condizioni, l'utilizzo di alcune sepolture senza oneri concessori, con proprio atto amministrativo.

TITOLO II

adempimenti conseguenti al decesso in materia di polizia mortuaria

Art. 11

Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile anche in riferimento all'art. 8 della L.R. n. 41/2012 e alla vigente normativa in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

Art. 12

Atto di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 (*ventiquattro*) ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto;
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del DPR n. 396/2000.

Art. 13

Causa di morte

1. A norma dell'art. 103 T.U. Leggi Sanitarie, RD n. 1265 del 27.7.1934, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa;
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso;
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo;
4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 DPR n. 285 del 10.9.1990;
5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 (*ventiquattro*) ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica;
6. Fermo restando per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 14

Visita necroscopica

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita da allegarsi al registro degli atti di morte;
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale; negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato;
3. I medici necroscopi dipendono per la loro attività dal servizio competente dell'A.S.L. e a esso riferiscono sull'espletamento del servizio anche per quanto è previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

15

Art. 15

Permesso di seppellimento

1. Non si può far luogo a inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile;
2. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al Procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'Ufficiale dello Stato Civile se non è stato costui a riferirgliene.

Art. 16

Trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 DPR n. 254 del 15/07/2003, (gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'ASL competente per territorio;
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata;
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile sia tumulata, inumata o cremata con diversa modalità.
In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 (*quarantotto*) ore dall'amputazione.

Art. 17

Trasporto e sepoltura di resti mortali

1. Sono resti mortali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 254/2003 gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 (*dieci*) e 20 (*venti*) anni;
2. Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali per la successiva inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio comunale. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR n. 285/1990.

Art. 18

Periodo e deposito di osservazione dei cadaveri

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non sia effettuato secondo le procedure di cui alla Legge n. 578 del 29/12/1993, successivo Decreto Ministero della Sanità n. 582 del 22/08/1994 e successive modifiche e integrazioni, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 (*ventiquattro*) ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento;
2. Per quanto non specificatamente menzionato nella normativa citata al precedente comma e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla Legge n. 644 del 02/12/1975 e successive modifiche e integrazioni;
3. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla vigente normativa;
4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco apposito pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio competente della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 (*ventiquattro*) ore;
5. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, o in luoghi comunque inidonei per lo svolgimento del periodo di osservazione o quando sia richiesta l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o all'obitorio comunale. Il relativo deposito è gratuito, mentre il trasporto si intende a titolo oneroso, a carico dei familiari;
6. La gestione delle strutture sanitarie di ricovero, pubbliche o accreditate, e l'obitorio comunale non possono essere date in gestione a operatori esercenti l'attività funebre;
7. Fatti salvi i casi di cui al comma 5 del presente articolo, a richiesta di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a. alla sala del commiato e/o casa funeraria (se esistente);
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c. all'obitorio comunale ove presente;
 - d. all'abitazione propria o dei familiari.
8. In questi casi, il trasporto della salma è a carico dei familiari richiedenti, e nel caso di deposito presso l'obitorio comunale esso è a titolo oneroso, con tariffario da stabilirsi mediante deliberazione di Giunta Municipale;
9. La vestizione della salma è eseguita dal soggetto esercente l'attività funebre, delegato dai familiari stessi, fatti salvi i casi di espresso rifiuto da parte dei familiari o fatti salvi particolari motivi o esigenze religiose o igienico sanitarie;
10. Per nucleo familiare si intende quello come indicato dalla LR n. 41/2012 all'art.10 comma 6;
11. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

Manifestazioni di vita

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva

diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il servizio competente della A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 20

Indizi di reato

1. L'Ufficiale di Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77e 78 del DPR n. 396/2000.

17

Art. 21

Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL;
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica, dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo, comunicando successivamente i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 22

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, osservate le disposizioni di cui all'art. 37 del DPR n.396/2000 sul regolamento dello stato civile, si applicano le disposizioni stabilite agli articoli precedenti;
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 (*venti*) alle 28 (*ventotto*) settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 (*ventotto*) settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL;
3. Possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 (*venti*) settimane, a richiesta dei genitori;
4. Per i casi previsti dai due precedenti commi deve essere presentata all'ASL domanda di seppellimento entro 24 (*ventiquattro*) ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

TITOLO III

riscontri diagnostici e trattamenti sul cadavere in materia di polizia mortuaria

Art. 23

Obbligo di riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge n. 83 del 15.2.1961 e successive modifiche e integrazioni, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate a un ospedale o a un deposito di osservazione o a un obitorio, nonché quelli delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
2. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il Direttore di Medicina Legale dell'ASL autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma precedente e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio, quando sussistano dei dubbi sulle cause di morte.

Art. 24

Modalità di esecuzione del riscontro diagnostico

1. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti di Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'Anatomia Patologica dell'ASL in locali idonei e preventivamente autorizzati. Nel corso del riscontro diagnostico dovranno essere evitate, mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte;
2. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura;
3. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto;
4. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Direttore di Medicina Legale dell'ASL e al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte prevista all'art. 13 quinto comma del presente regolamento;
5. Il Sindaco provvede altresì alle comunicazioni dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure cui all'art. 1 comma 7 del DPR n. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni;
6. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato il riscontro diagnostico deve darne comunicazione al sindaco e al Direttore di Medicina Legale dell'ASL ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265 del 27.7.1934 e successive modifiche;
7. Se nel corso del riscontro diagnostico sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, chi procede deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
8. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività sono regolati dall'art. 38 del DPR n. 285 del 10.9.1990 e dalle norme ivi richiamate.

Art. 25

Prelievo per trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge n. 644 del 2.12.1975 e successive modificazioni.

Art. 26

Autopsie

19

1. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale;
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore di Medicina Legale dell'ASL e al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 13 del presente regolamento. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di morte;
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco e al Direttore di Medicina Legale dell'ASL ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U. delle leggi sanitarie approvate con RD n. 1265 del 27.7.1934 e successive modifiche;
4. Se nel corso di autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
5. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni dell'art. 38 del DPR n. 285/90 e delle norme ivi richiamate.

Art. 27

Imbalsamazione e tanatocosmesi

1. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi per fare eseguire l'imbalsamazione del cadavere deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco ed alla ASL di competente per territorio;
2. L'istanza deve essere accompagnata:
 - a. dalla dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui l'operazione sarà effettuata;
 - b. da certificazione in carta libera redatta dal medico curante e dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore di Medicina Legale dell'ASL dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
3. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione;
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 28

Rilascio di cadaveri a sedi universitarie a scopo scientifico

1. Il rilascio di cadaveri e di ossa umane alle sale anatomiche universitarie è regolato dagli artt. 35, 40, 41 e 43 del DPR n. 285 del 10.09.1990 e dalle norme ivi richiamate.

Art. 29

Prelievi per trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge n. 644 del 2.12.1975 e successive modificazioni.

Art. 30

Sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR n. 396/2000, sulla base dell'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile, su istanza presentata da parte di congiunti, convivente, tutore o degli aventi diritto secondo legge;
2. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto;
3. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione sia in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 31

Caratteristiche delle casse funebri

1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente;
2. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa di giusta misura;
3. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre;
4. Tutti i feretri nella loro fattura devono rispettare i requisiti previsti nelle norme tecniche UNI 11520:2014;
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto;
6. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa può essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica;
7. Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igieniche sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore, con allegate le dichiarazioni del produttore di cui al punto precedente e l'autorizzazione ministeriale all'uso. Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione;
8. Per le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal DPR n. 285/90 e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 07/02/2002;
9. Per le salme destinate alla inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

TITOLO IV

servizio mortuario e trasporti funebri

Art. 32

Facoltà di disporre della salma

1. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima;
2. Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento;
3. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti e affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto, così come stabilito dall'art. 73 del presente regolamento purché non si oppongano gli altri aventi titolo;
4. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri;
5. In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purché si accoli le relative spese;
6. Chi esercita la funzione prevista dal comma 3 è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo;
7. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 33

Servizio funebre

1. Il Comune può assolvere all'intero servizio funebre, o in parte o lasciare al libero mercato la funzione, restando organo di controllo e di trasparenza;
2. L'attività ed il servizio funebre nell'ambito del territorio comunale può essere esercitata solo da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni così come previsto da leggi e regolamenti vigenti;
3. Il Comune può esercitare in regime di concorrenza e nelle forme stabilite dalla legge l'attività di agenzia di cui all'art. 115 del RD n. 773/1931 nonché di attività funebre;
4. Le spese per il servizio funebre sono a carico:
 - a. dei richiedenti;
 - b. del Comune, qualora sia accertato dai servizi sociali del Comune lo stato di indigenza del defunto e dei propri congiunti di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
5. Il disbrigo delle pratiche per la fissazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri autorizzata munita da regolare e valida delega;
6. I funerali possono essere svolti ogni giorno dell'anno, mentre i servizi alla salma saranno regolamentati da apposito atto di Giunta Comunale;
7. L'ufficio preposto, a seconda delle necessità, fissa gli orari del servizio funebre, le modalità del suo svolgimento nonché il luogo e le modalità per eventuali soste;
8. Il feretro può sostare in Chiesa o nei Templi o nelle Sale per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero assegnato per il percorso più breve;

9. Il Dirigente del Settore stabilisce, su apposita richiesta e in ottemperanza di ordinanza sindacale, eventuali soste, con orari, modalità e luoghi, durante il trasporto dei cadaveri o delle salme;
10. Al fine di stabilire il decoro dell'intera cerimonia funebre, è fatto divieto assoluto di ogni forma particolare ed eclatante manifestazione e/o dimostrazione, fatto salvo la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore in casi di particolari onoranze;
11. Le soste presso i luoghi di culto sono stabilite, sentiti i relativi ministri di culto. E' piena e assoluta responsabilità dei soggetti esercenti l'attività funebre incaricati del trasporto, vigilare sul feretro anche nelle soste, di qualsiasi durata e localizzazione;
12. La richiesta di fissare il giorno e l'ora del trasporto può essere esercitata dagli aventi diritto o da persone da essi delegate. Gli stessi possono richiedere, al momento di fissare il trasporto, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. L'ufficio competente né notizia la Polizia Locale, cui compete la gestione della viabilità e sicurezza stradale su tutto il territorio cittadino. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro;
13. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone;
14. Nei casi in cui per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno appaia particolarmente difficoltoso, è data facoltà al soggetto esercente l'attività funebre, di disporre la composizione del cadavere nella cassa a piano terreno. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che l'igiene e la delicatezza della operazione esigono;
15. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 34

Attività funebre

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato al disbrigo su mandato degli interessati delle pratiche amministrative pertinenti, alla fornitura del feretro e altri articoli funerari e al trasporto funebre. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto delle normative in materia e delle prescrizioni del presente regolamento nonché dei principi di trasparenza e concorrenza sul mercato. L'impresa funebre è soggetta all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del RD n. 773 del 18.06.1931 e alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio dell'impresa. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, case di cura e comunità;
2. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre;
3. Il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto e delle altre autorizzazioni in materia di polizia mortuaria è soggetto al pagamento del diritto stabilito nel tariffario comunale;
4. Sarà istituito un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Per l'iscrizione a detto registro i soggetti interessati dovranno procedere secondo le disposizioni di cui

- all'art. 35 commi 2, 3 e 4 della LR n. 41/2012, che per la stessa avevano l'obbligo di adeguamento ai requisiti previsti entro i 18 (*diciotto*) mesi successivi all'entrata in vigore;
5. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Abruzzo, che intendono esercitare la propria attività nel comune di Montesilvano, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli;
 6. I soggetti non autorizzati nella Regione Abruzzo, dovranno far pervenire la documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni di controllo, entro e non oltre 48 (*quarantotto*) ore dallo svolgimento della attività per la quale è stata richiesta autorizzazione;
 7. La mancata trasmissione della documentazione richieste e necessaria comporterà l'immediata segnalazione per inadempimento alla sede competente e l'attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 43 comma 6 del presente regolamento;
 8. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre sono tenuti al rispetto del presente Regolamento;
 9. Ai sensi del DPR n. 285/90 e della circolare n. 24/1993 del Ministero della Salute, è stabilito che in caso di decesso su pubblica via o per incidente mortale, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità il COMUNE è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o se è il caso, all'obitorio;
 10. Tutti i soggetti esercenti l'attività funebre con sede nel territorio comunale e autorizzati dal Comune di Montesilvano, dovranno effettuare, secondo il criterio di turnazione:
 - a. il servizio obbligatorio di attività a carico dell'Ente di cui all'art. 9 nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o comunque per intervento dell'Autorità Giudiziaria.
 11. Nel territorio comunale, viene calendarizzata la reperibilità degli esercenti l'attività funebre con un apposito calendario al quale le forze dell'ordine devono attingere per lo svolgimento dei servizi suddetti di cui ai punti a) e b) del precedente comma;
 12. I corrispettivi per i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 9, saranno stabilite dalla Giunta Comunale e saranno disciplinate in apposite convenzioni con le imprese funebri locali. Il Comune di Montesilvano si impegna a stipulare con le imprese esercenti le attività presenti sul territorio comunale, che espressamente ne aderiscano, una apposita convenzione della durata di anni 5 (*cinque*), a costi e modalità da stabilirsi dalla Giunta Comunale; In caso di rifiuto il Comune provvederà ad assegnare tali servizi mediante trattativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale vigente per la disciplina dei contratti, dei lavori, servizi e forniture in economia;
 13. Per l'attività di cui a punti precedenti, sulla base di accordi antecedenti, sentite le imprese locali esercenti l'attività funebre, nonché le associazioni di categoria, è stata approntata una convenzione, fra il Comune e le imprese funebri del territorio comunale, ed è tutt'ora vigente fino al 31.12.2022, avendo le stesse imprese dato assenso positivo e prodotto la documentazione prevista dal DPR 285/90: ***vds appendice H***).

Art. 35

Trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di salma, di cadavere, di resti mortali, di urne cinerarie, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, alla camera mortuaria anche di altro comune, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze (compresa l'abitazione privata), al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa e comunque dall'uno all'altro di detti luoghi;

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati. E' competenza del Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi;
 - b. orari di arrivo ai cimiteri;
 - c. giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
 - d. viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
3. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune con propri mezzi e personale o tramite affidamento a imprese autorizzate, o per mezzo del Gestore dei servizi cimiteriali affidatario. Si riserva altresì di eseguire, con propri mezzi e personale o tramite affidamento a imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio;
4. Il trasporto funebre comprende il trasferimento di salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Il trasporto funebre termina con la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune, o dal gestore dei servizi cimiteriali, hanno inizio con l'arrivo della salma al cimitero. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese funebri in possesso dei requisiti di legge secondo le prescrizioni del presente regolamento e delle ordinanze emesse dal Sindaco;
5. Sono servizi di trasporti funebri istituzionali e perciò spettano al COMUNE che li esercita direttamente o può affidarli a terzi (*vds. art. 34 comma 9*) i trasporti di salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salme di cui non sia possibile accertare l'identità, cadaveri destinati allo studio o alla ricerca; nati morti, feti, prodotti del concepimento previsti dall'art. 7 del DPR n. 285/1990 per i quali non è stato richiesto il servizio funebre da parte della famiglia; parti anatomiche riconoscibili. In tali casi il trasporto è eseguito scevro da trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro. E' effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio dal luogo del decesso o rinvenimento all'obitorio o deposito di osservazione e da qui su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio di medicina legale dell'ASL, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno. Il servizio funebre è a carico del Comune nel caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o nel caso di disinteresse dei familiari;
6. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - a. su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al SSN;
 - b. su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
7. Il soggetto autorizzato e per esso dall'addetto al trasporto deve consegnare la salma solo a chi è incaricato di riceverla;
8. Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, e secondo le modalità di cui all'art. 16 comma 6 della LR n. 41/2012;
9. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con un adeguato numero di operatori funebri o necrofori, nel rispetto di norme di sicurezza sul lavoro e decoro;

10. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio;
11. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, e in particolare, deve:
 - a. per il trasporto di salma:
 1. consegnare la salma solo al responsabile della struttura ricevente;
 - b. per il trasporto di cadavere:
 1. apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 2. consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.
12. Sono altresì compresi gli adempimenti di tipo amministrativo relativi alla compilazione di moduli, domande, pagamento diritti e altra eventuale documentazione, verso il Comune e verso il Gestore del Cimitero;
13. I trasporti funebri quando sono richiesti servizi o trattamenti speciali sono soggetti al pagamento di una tariffa massima determinata dall'autorità comunale. Ciascuna impresa funebre che intende esercitare il trasporto funebre nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto dallo stesso prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati.

Art. 36

Autorizzazione e decreto di trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento è rilasciata dal servizio di Stato Civile;
2. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dall'Autorità Giudiziaria, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso;
3. Il servizio di Stato Civile del Comune di decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura;
4. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero;
5. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto, da comunicarsi al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento e ai Sindaci di altri Comuni intermedi, qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze;
6. L'incaricato del trasporto di una salma fuori Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso; se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso;
7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso;
8. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR n. 285/1990;
9. I trasporti di salme dall'estero o per l'estero sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29 del DPR n. 285/90 e dalla normativa ivi richiamata.

Art. 37

Mezzi e modalità per trasporto funebre

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
2. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile;
3. L'auto funebre, e la rimessa obbligatoria a essa adibita, devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del DPR n. 285/1990, salvo disposizioni diverse del Dirigente del Settore ove si tratti di speciali onoranze;
4. L'auto funebre deve essere sempre mantenuta in uno stato di massimo decoro e pulizia;
5. Fuori dall'orario di servizio di trasporto funebre è vietata la sosta dell'auto funebre sia sul suolo pubblico sia privato se visibile da strada o piazza pubblica: l'inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 43, comma 6, del presente regolamento;
6. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni;
7. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa sia svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata;
8. Tanto gli autisti che i portantini devono indossare abbigliamento "uniforme" di foggia e colore adeguato alle circostanze, le divise devono essere pulite e in perfetto ordine e il personale deve mantenere un comportamento consono al ruolo rivestito;
9. I servizi di trasporto hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate;
10. Sono consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tratti in percorsi che non costituiscano disturbo o impedimento alla viabilità ordinaria. Qualora per il concorso alle esequie si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni;
11. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, i carri funebri destinati al trasporto di cadaveri su strada potranno essere posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte dell'ASL e dei previsti controlli annuali; solo nel caso in cui le imprese svolgano attività fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione potrà essere mantenuta;
12. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dei servizi antincendi, i locali adibiti a rimessa dei carri funebri potranno essere utilizzati senza l'acquisizione del parere dell'ASL.

Art. 38

Ingresso feretri da altri Comuni

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione o ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia o alla sala di culto di appartenenza;
2. Per evitare spiacevoli inconvenienti quale l'arrivo dei feretri nell'orario di chiusura dei cimiteri, gli arrivi dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici servizi cimiteriali o con il gestore del cimitero, o in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente del Settore.

Art. 39

Trasporto di persone decedute fuori abitazione, trasferimenti

1. Quando non ostino alle disposizioni di legge, si procede ai sensi dell'art. 16 comma 4 della LR n. 41/2012: ***vds appendice B***);
2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Dirigente del Settore può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto, fermo restando le condizioni previste dal citato art. 16 della LR n. 41/2012;
3. La richiesta del trasporto di defunti, non residenti in vita, nello stabile, deve essere corredata dal consenso dell'Amministrazione Comunale dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede sono tributate le onoranze.

Art. 40

Trasporto funebre fuori comune

1. Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, o per l'estero, o dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, con le caratteristiche tecniche elencate dall'art. 30 del DPR n. 285 del 10.9.1990, osservate le prescrizioni dell'art. 32 dello stesso decreto sul trattamento antiputrefattivo;
2. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del DPR 285/1990 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero;
3. Per il trasporto da Comune ad altro Comune che dista non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del DPR n. 285/1990, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 41

Trasporto funebre fra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10.02.1937, approvato e reso esecutivo in Italia con RD n. 1379/1937 (*Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10.02.1937*), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo;
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere è estradato;
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare;
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

Art. 42

Trasporto di ossa umane e di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del DPR n. 285/90;
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono raccolti in cassetta di zinco di idoneo spessore e chiusa tramite sigillatura ad incastro (o con altro metodo equivalente), con il nome e cognome del defunto o, se anonimo, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 43

Controlli

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e procede, anche avvalendosi della potestà ispettiva della Polizia Locale, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento;
2. Eventuali infrazioni alle presenti norme o ad altri atti del Comune o la ravvisata carenza originaria o sopravvenuta, dei requisiti per l'esercizio dell'impresa, comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio;
3. Il Comune, previa istruttoria, e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può disporre a proposito della gravità o alla recidiva nella violazione, la sospensione dell'esercizio per un massimo di trenta giorni o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del RD n.773/1931;
4. Qualora l'impresa non avesse i requisiti di legge per l'attività svolta, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio;
5. Dei provvedimenti di cui sopra è data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini;
6. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nei provvedimenti attuativi, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 3.000,00 (*euro tremila/00*) a un massimo di € 5.000,00 (*euro cinquemila/00*);
7. Per l'inosservanza delle norme in materia di attività di agenzia ex articolo n. 115 TULPS e successive integrazioni, sono applicate le sanzioni previste espressamente per questo tipo di attività dallo stesso TULPS e dal D.Lgs. n. 480/94.
8. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da € 5.000,00 (*euro cinquemila/00*) a € 9.000,00 (*euro novemila/00*). In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a 6 (*sei*) mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

TITOLO V

disposizioni generali sui cimiteri

Art. 44 *Il cimitero*

1. Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del TU delle leggi sanitarie RD n. 1265/1934 e della LR n. 41/2012 nell'attuale ed unico cimitero:
 - a. Cimitero Comunale di Via Chiarini.
2. Fatto salvo le disposizioni contenute nell'art. 32 del presente regolamento, e di quanto al precedente comma, per la sepoltura, qualora in futuro vengano realizzati altri cimiteri sarà data possibilità ai familiari la scelta, previa verifica delle disponibilità; nel caso in cui non sia manifestata alcuna decisione il Comune, deciderà d'ufficio.

29

Art. 45 *Prescrizioni generali*

1. Il cimitero comunale principale deve sempre avere un proprio reparto disponibile per le inumazioni, secondo i parametri previsti dall'art. 58 del DPR n. 285/1990;
2. Presso le frazioni o contrade possono essere costituiti appositi cimiteri frazionali;
3. L'ufficio tecnico comunale per i cimiteri del Settore Lavori Pubblici deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle aree circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale;
2. Tale planimetria dovrà essere aggiornata ogni 5 (*cinque*) anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o siano soppressi dei vecchi, o siano apportate modifiche e ampliamenti ai cimiteri esistenti. Le modifiche, se non sostanziali, sono deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 46 *Progetti di ampliamento*

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, con speciale riferimento all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area e alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda idrica;
2. Tali progetti sono deliberati e approvati nel rispetto della vigente normativa in materia;
3. I progetti sono accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria che illustri i criteri in base alla quale l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi, abitazione del custode e impianti tecnici);
4. Nella progettazione devono essere osservati direttive e criteri previsti nel DPR n. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni;
5. Gli elaborati grafici dovranno, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici;
6. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla vigente normativa in materia;
7. Le opere di ampliamento del Cimitero esistente possono essere eseguite se le dimensioni della fascia di rispetto non risulteranno inferiori a mt. 50 (*cinquanta*) dal centro abitato, anche dopo l'avvenuto ampliamento.

Art. 47

Il Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale è un piano di settore (atipico) di natura urbanistica in materia igienico sanitaria che, nell'ambito del territorio di un Comune, regola l'evoluzione nel tempo della domanda di sepolture e gli strumenti per soddisfare a questa domanda, mediante:
 - a. la previsione delle necessità future di sepolture e loro tipologie;
 - b. le previsioni di ampliamento o ridefinizione delle aree cimiteriali e dei vincoli relativi;
 - c. le norme tecniche di attuazione che regolano gli interventi operativi.
2. A completamento del piano agiscono:
 - a. il regolamento di polizia mortuaria comunale, che regola gli aspetti della gestione cimiteriale integrando e adattando alla realtà locale il regolamento di polizia mortuaria nazionale, tenendo conto anche delle politiche di gestione;
3. I cimiteri esistono perché il T.U. ll. ss. n. 1265/1934 (*legge sanitaria*) lo ha reso obbligatorio:

“... Art. 337 - Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. ...”

“ ... Art. 338 - I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. ...”

“ ... Art. 340 - È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. ...”

“ ... Art. 358 - Un regolamento, approvato con decreto presidenziale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico. ...” e da tale norma origina il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, l'odierno DPR n. 285/1990 e poi a livello locale i Regolamenti comunali.

Urbanisticamente i Cimiteri sono dotazioni pubbliche dotate di “buffer” (o buffer zone) come oggi è chiamato l'area d'influenza, definita “fascia di rispetto o tutela” che peraltro ha chiare condizioni di inedificabilità. Quindi nella pianificazione urbanistica ufficiale i cimiteri sono ricompresi come “invarianti del territorio” dotati di condizione di “vincolo urbanistico” di natura conformativa e cioè che riguarda i modi di godimento e utilizzazione del bene.

Il Cimitero è oggi incluso o meglio “equiparato” alle “opere di urbanizzazione primaria” di cui alla Legge n. 847/1964 (come ad es. le strade, i parcheggi pubblici, la fognatura, la rete idrica e le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica e gas combustibile, ed altri);

Quindi il Piano Cimiteriale è un Piano di Settore dell'ambito urbanistico ma non è un piano urbanistico in senso stretto.

Non è un Piano Urbanistico attuativo perché non è gestito in seno al Piano Generale Comunale, ma è preordinato allo stesso Piano Generale Comunale poiché i Cimiteri sono strutture previste dalla legislazione sovraordinata;
4. Nel cimitero possono essere realizzati:
 - a. loculi per sepoltura individuale a muratura, a 4 o 5 file, anche sovrapposti a più piani fuori terra e uno dentro terra;
 - b. loculi per sepoltura individuale prefabbricati fino a 5 file;
 - c. cellette ossario.
5. Nel cimitero possono essere concesse aree per la realizzazione di:
 - a. edicole gentilizie;
 - b. edicole gentilizie a parete;
 - c. fosse vergini;
 - d. cappelle gentilizie (*generalmente mt. 5 x mt. 5*);

- e. minicappelle gentilizie;
- f. fosse vergini interrato a 3 e 6 posti;
- g. fosse vergini fuori terra;
- h. tombe a terra singole.

L'area concessa comprende sempre cm 50 (*cinquanta*) di spazio laterale per la formazione del confine.

Art. 48

Soppressione

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità;
2. Tale soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente della ASL;
3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 (*quindici*) anni dall'ultima inumazione; per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione;
4. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 (*due*) e le ossa ritrovate devono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero;
5. In caso di soppressione del cimitero, gli enti e persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno soltanto diritto a ottenere dal Comune nel nuovo Cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione precedente, come previsto dall'art. 98 del DPR n. 285/90;
6. Il trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo cimitero è eseguito a cura del Comune gratuitamente;
7. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri eventualmente volute dai congiunti nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975;
8. Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero;
9. Qualora i concessionari omettano di farlo, entro i termini stabiliti dal provvedimento di soppressione dell'Amministrazione comunale, tali materiali s'intendono abbandonati, e passano in proprietà del Comune.

Art. 49

Custodia

1. Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia, durante gli orari di apertura;
2. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e di quant'altro documento inerente alla movimentazione cadaverica di cui al successivo art. 50;
3. Lo svolgimento delle operazioni e servizi alla salma compiute all'interno del cimitero è riservato al personale del Comune o del Gestore dei servizi cimiteriali, a ciò espressamente incaricato.

Art. 50
Registri cimiteriali

1. Spetta al Sindaco provvedere, nelle forme consentite dalla vigente normativa in ordine alla manutenzione e alla vigilanza dei cimiteri;
2. Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura della salma; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare (o registra su supporto informatico):
 - a. le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo, data di nascita del defunto e ultima residenza dello stesso; secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. Questi registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo; ad ogni fine anno un esemplare del registro deve essere consegnato al Comune per essere conservato negli archivi, mentre l'altro esemplare resta presso il servizio di custodia;
4. La tenuta dei registri cimiteriali è normata dall'art. 52 del DPR n. 285/1990.

Art. 51
Categoria di sepoltura

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni:
 1. le inumazioni in campo comune, quando non venga richiesta una sepoltura privata;
 2. le inumazione in campo indecomposti, per salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ed estumulazioni da concessioni scadute;
 - b. sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione;
2. Per tumulazione si intende la deposizione del feretro e la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie;
3. All'interno del cimitero sono consentite le seguenti tipologie di sepoltura:
 - a. inumazione in campo comune per un periodo non inferiore a 10 (*dieci*) anni;
 - b. inumazione in campo tombe a terra singole;
 - c. inumazione in campo comune indecomposti (salme non mineralizzate) per un periodo non inferiore a 2 (*due*) anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a 5 (*cinque*) anni;
 - d. inumazione in campo comune di feti per un periodo non inferiore a 5 (*cinque*) anni;
 - e. inumazione in campo comune di parti anatomiche riconoscibili per un periodo non inferiore a 5 (*cinque*) anni;
 - f. inumazione di defunti appartenenti a comunità etniche e religiose diverse per il periodo stabilito nelle specifiche convenzioni;
 - g. tumulazioni in loculo;
 - h. tumulazioni in celletta ossario;
 - i. tumulazione in sepolcreto ipogeo o sepolcreto in elevazione o all'interno di edicole gentilizie o all'interno di cappelle gentilizie isolate e/o unite;

- j. conferimento in ossario comune;
- k. conferimento in cinerario comune;
- l. dispersione ceneri per spandimento nel Giardino delle Rimembranze.

Art. 52

Campi di inumazione

1. A norma dell'art. 337 del T.U. ll. ss. n. 1265/1934 (*legge sanitaria*) i cimiteri sono dotati di campi di inumazione le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il DPR n. 285/1990.

Art. 53

Reparti speciali

1. A norma dell'art. 100 del DPR n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento di:
 - a. vittime di pubblica calamità;
 - b. appartenenti a comunità religiose o professanti culti diversi da quello cattolico;
 - c. vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra.
2. In caso eccezionale possono essere istituiti altri reparti speciali, previa stipulazione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale da parte di Enti o Comunità, senza scopo di lucro;
3. Qualora il concessionario ne faccia richiesta, l'Amministrazione Comunale potrà anche concedere spazi avente diversa durata, da concordarsi e mai superiore ai novantanove anni, destinati alla realizzazione di fosse vergini, ossari o cinerari.

Le spese connesse alle opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, gli oneri manutentivi delle aree e delle sepolture, gli allestimenti necessari o i ripristini successivi alla scadenza, salvo stipula di apposite e diverse convenzioni, di norma sono poste in carico alle comunità o ai soggetti richiedenti. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione musulmana, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria a titolo non oneroso mediante concessione in uso di 99 (novantanove) anni, con applicazione della stessa tariffa dei servizi prevista per le altre aree di inumazione. Tali aree non possono essere concesse a viventi e sono sottoposte allo stesso regime di quelle destinate ai professanti il rito cattolico.

E' necessario il parere della Comunità Musulmana prima di procedere alla sepoltura.

Dovranno essere in ogni caso rispettate le condizioni di cui al punto 8 comma 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;

Per la sepoltura nel campo destinato all'inumazione delle salme di persone professanti la religione ebraica, anche se di nazionalità Italiana, può essere prevista un'area da destinarsi all'inumazione ordinaria a titolo oneroso mediante concessione in uso per 99 (novantanove) anni, sempre rinnovabile, con applicazione della stessa tariffa prevista per le altre aree di inumazione.

In conformità della legge le sepolture sono perpetue, in omaggio alla tradizione ebraica.

Le concessioni di cui all'art. 92 del DPR n. 285/1990 alla loro scadenza si rinnovano per 99 (novantanove) anni.

In assenza degli eredi del concessionario sarà legittimata ad agire la Comunità israelitica locale o quella competente per territorio (Comunità israelitica regionale o nazionale).

Per quanto concerne le inumazioni, devono essere rispettate le regole del culto Israelitico; la fossa è preparata nella stessa giornata dell'inumazione; inoltre tale preparazione e i funerali non possono essere eseguiti nella giornata di sabato.

E' necessario il parere della Comunità Israelitica prima di procedere alla sepoltura.

Per altre professioni religiose si potrà operare per analogia o con ulteriori precise indicazioni e/o prescrizioni da emanarsi a cura del Dirigente del Settore, previa disposizione di indirizzo da parte dell'organo comunale competente.

I pareri delle Comunità possono essere acquisiti anche in unica autorizzazione espressa in sede di prima applicazione del presente regolamento.

4. Nei reparti speciali previsti per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita, come indicato anche dalla Circolare Ministero Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

E' prevista l'istituzione di apposito registro indicante la particolare inumazione, al quale allegare i verbali redatti appositamente.

Art. 54

Camera Mortuaria

1. Il personale cimiteriale mantiene una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 5 (*cinque*) giorni in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti amministrativi necessari alla sepoltura. Mancando gli stessi, il feretro sarà inumato nel campo comune di inumazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del DPR n. 285/1990;
2. La camera mortuaria, potrà essere utilizzata, in caso di necessità, dalle imprese di onoranze funebri, per una sosta prima di un trasferimento in altra struttura funeraria;
3. Durante la sosta del feretro è assicurata una adeguata custodia.

Art. 55

Ossario e Cinerario comune

1. Il servizio cimiteriale, attraverso personale addetto, deve garantire e mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle operazioni di estumulazione ed esumazione, quando non sia richiesta dai familiari altra destinazione;
2. Al pari, lo stesso manufatto sarà utilizzato come cinerario comune per raccogliere le ceneri provenienti dal processo di cremazione, qualora i familiari non richiedano altra destinazione.

Art. 56

Sala del Commiato

1. Il Comune potrà autorizzare la realizzazione di strutture per il commiato nel rispetto delle norme regionali e sanitarie in materia;
2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 36 della LR n. 41/2012;
3. 2/bis. La destinazione urbanistica delle aree per la realizzazione delle strutture sarà compatibile con le seguenti Sottozone di PRG: "B5", "B6", "C3", "E3" e "E4""D1A", "D2" e "F12", nel rispetto del D.M. 02.04.1968 del n. 1444, in ordine allo standard pubblico annesso

alla specifica destinazione d'uso: resta esclusa la fascia di rispetto di mt. 500 (cinquecento) dal mare;

4. L'utilizzo della Sala del Commiato comunale, in corso di realizzazione e fruibilità, sarà regolato con provvedimento del Dirigente di Settore. L'utilizzo della Sala è sottoposto al pagamento della relativa tariffa, stabilita con proprio atto della Giunta Comunale;
5. 4. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fatto salvo la priorità riservata alle salme la cui sepoltura è praticata all'interno del cimitero comunale.

Art. 57

Casa Funeraria

1. Il Comune potrà autorizzare la realizzazione di case funerarie, previa individuazione di aree idonee nel Piano Regolatore Generale e nel rispetto delle norme regionali e sanitarie in materia;
2. In attesa del recepimento della Legge Regionale in materia, la destinazione urbanistica delle aree per la realizzazione delle strutture, sarà compatibile con le seguenti Sottozone di PRG: "B5", "B6", "C3", "E3" e "E4" "D1A", "D2" e "F12", nel rispetto del D.M. 02.04.1968 del n. 1444, in ordine allo standard pubblico annesso alla specifica destinazione d'uso: resta esclusa la fascia di rispetto di mt. 500 (cinquecento) dal mare;;
3. La casa funeraria è una struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari allo svolgimento delle seguenti e generiche funzioni:
 - a. osservazione del defunto;
 - b. trattamento conservativo;
 - c. trattamento di tanatocosmesi;
 - d. custodia ed esposizione del defunto;
 - e. attività proprie delle strutture per il commiato.

TITOLO VI

tipologie di sepoltura

Art. 58

Ammissione nel cimitero

1. Per l'ammissione delle salme all'interno del Cimitero Comunale il Comune di Montesilvano si adopera nel rispetto di quanto dettato dall'art. 50 del DPR 285/90, che garantisce il diritto alla sepoltura.
2. Nel cimitero comunale sono ricevute, seppellite e tumulate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme di persone residenti nel Comune di Montesilvano all'atto del decesso;
 - b. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c. le salme di persone che, ovunque decedute, hanno nel Comune la residenza;
 - d. i nati morti figli dei residenti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR n. 285/90;
 - e. le parti anatomiche riconoscibili di persone residenti nel Comune;
 - f. le ossa e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti sul territorio comunale;
 - g. coniuge non legalmente separato di residente, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - h. convivente, anche non legalizzato, qualunque ne fosse in vita la residenza;
Sono considerate persone residenti nel Comune:
 - a. I cittadini iscritti nell'AIRE del Comune di Montesilvano;
 - b. I cittadini che hanno richiesto la residenza nel Comune e questa non si è ancora perfezionata;
 - c. Le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente poiché ricoverate in strutture sanitarie di cura che impongono tale adempimento ai loro assistiti;
 - d. Le persone che sono state cancellate dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità e che al momento del decesso non risultano avere la residenza in altro comune.
3. la sepoltura e la tumulazione di persone non residenti nel comune è consentita nei seguenti casi:
 - a. chi è nato a Montesilvano o è stato iscritto anagraficamente dalla nascita;
 - b. i parenti e affini fino al terzo grado dei residenti o di salme già tumulate nel cimitero: ***vdS appendice I***;
 - c. i fratelli e sorelle dei residenti;
 - d. persone morte fuori dal Comune e non aventi in esso la residenza, ma aventi parenti e affini residenti nel Comune da almeno 10 (*dieci*) anni;
 - e. in tutti i casi sopra indicati è consentita la tumulazione del coniuge non legalmente separato o convivente di fatto;
4. E' comunque consentita la tumulazione di ceneri e resti di persone anche non residenti purché questi vengano sepolti in tombe già esistenti (*la cosiddetta posa ceneri o posa resti*).
5. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
6. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
7. La Giunta Comunale in caso di motivata esigenza può sospendere le sepolture di persone non residenti indicate al comma 3 del presente articolo.

Art. 59

Tumulazioni provvisorie

1. La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per l'edificazione di una sepoltura privata o quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private;
2. La tumulazione provvisoria deve avvenire in loculi di proprietà del Comune o nel caso in cui il Comune non disponga di loculi provvisori in quelli a concessione a privati o in sepolture private o sepolture collettive, previo consenso del concessionario, dietro pagamento al Comune della somma prevista nel tariffario deliberato dalla Giunta Comunale;
3. Non appena sia possibile, la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta la traslazione della salma;
4. Qualora gli interessati non provvedano entro 6 (*sei*) mesi dalla data di disponibilità della sepoltura, il Comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune;
5. Per le tumulazioni provvisorie, per le quali i parenti della salma non abbiano ancora provveduto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla tumulazione definitiva, e siano trascorsi più dei 6 (*sei*) mesi di cui al comma precedente, il Comune valuterà, caso per caso, se procedere all'inumazione della salma nel campo comune, o sanare la situazione di fatto con appositi atti concessori e o sanzionatori.

Art. 60

Tipi di sepoltura

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione sono servizi pubblici onerosi; sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione.
2. Tipi di sepoltura:
 - a. inumazione in campo comune per anni 10 (*dieci*);
 - b. inumazione in campo tombe a terra per anni 30 (*trenta*);
 - c. inumazione in campo comune per anni 5 (*cinque*), a seguito di estumazione ordinaria o straordinaria, ma qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni 2 (*due*) qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti o per un periodo non inferiore ad anni 5 (*cinque*) in caso contrario;
 - d. reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata, per un periodo non inferiore ad anni 2 (*due*) qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti o per un periodo non inferiore ad anni 5 (*cinque*) in caso contrario;
 - e. tumulazione in loculi costruiti dal Comune concessi in diritto d'uso per anni 30 (*trenta*) a pagamento;
 - f. tumulazione in colombai/ossari/cinerari (cellette ossario) per resti mortali e ceneri costruiti dal Comune concessi in diritto d'uso per anni 30 (*trenta*) a pagamento;
 - g. conferimento in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
 - h. conferimento in cinerario comune per le ceneri provenienti dal processo di cremazione;
 - i. dispersione per espressa volontà per spandimento nel Giardino delle Rimembranze per le ceneri provenienti dal processo di cremazione, a pagamento.
3. Il Comune esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri, curandone in via esclusiva la relativa registrazione.

4. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere precedute dall'assolvimento, da parte del soggetto richiedente, dei relativi adempimenti amministrativi previsti. Tali attività devono essere svolte presso gli uffici cimiteriali comunali o per esso dementati a gestore esterno: la loro corretta esecuzione costituisce condizione necessaria per l'effettuazione dell'operazione per cui sono state richieste;
5. Gli uffici cimiteriali, al buon esito delle procedure amministrative, comunicano al custode del cimitero le operazioni da svolgere. Il custode del cimitero, sulla base della data di arrivo delle richieste, fissa il cronoprogramma delle operazioni da svolgere, se richiesto, né da comunicazione agli interessati. Inoltre, organizza uomini e mezzi per il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali;
6. Il Comune può riservarsi di eseguire servizi e attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno del cimitero;
7. La Giunta Comunale stabilisce la tipologia di tali servizi e attività nonché gli importi delle tariffe.

Art. 61

Tipi di feretro

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti prescritti dagli artt. 30 e 31 del DPR n. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 07/02/2002;
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica inossidabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
3. Le salme destinate all'inumazione devono essere chiuse in cassa di legno, che dovrà rispondere ai requisiti prescritti dagli artt. 30 e 31 del DPR n. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 07/02/2002, da seppellirsi in fossa separata dalle altre: soltanto la madre e il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
5. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione;
6. E' obbligatorio l'uso di cassetine di zinco per il deposito dei resti mortali. Se sono richieste dai famigliari del *de cuius* vengono deposte prima in una cassetta di lamiera zincata da chiudere tramite sigillatura ad incastro (o con altro metodo equivalente) e, successivamente tumulate in una piccola nicchia muraria. Se i famigliari non ne chiedono la riduzione in cassetta ossario sono semplicemente destinate all'ossario comune, senza alcun vincolo igienico sanitario, come appunto la presenza della cassetta di zinco;
7. Le dimensioni delle cassetine devono rispettare le misure considerate standard dalle ditte specializzate nel settore. L'utilizzo di cassetine di dimensioni particolarmente maggiori dello "standard" potrebbe comportare difficoltà di inserimento di tumulazione nella celletta. In questo caso gli aventi diritto provvederanno a destinare la tumulazione di resti in altra sepoltura idonea o a sostituire la cassetina.

Art. 62

Assegnazione dei loculi e sepolture

1. L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario avviene sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta, nel principio dell'imparzialità tipico della Pubblica Amministrazione;

2. Può essere eseguita solo ed esclusivamente alla presenza di defunto; non è quindi prevista la possibilità di richiesta loculi da parte di persone in vita;
3. L'assegnazione è fatta sulla base delle disponibilità, seguendo l'ordine numerico dei loculi stessi, dal basso verso l'alto, che generalmente viene rappresentato da sinistra verso destra, fatto salva la scelta su richiesta dei parenti della salma o delegato, tra i loculi disponibili nell'ambito del padiglione di nuova costruzione o parte di esso che il Comune intende dare in concessione;
4. Fino a quando non saranno esauriti tutti i loculi del padiglione di nuova costruzione o parte di esso che il Comune ha reso disponibile da dare in concessione e questo fino alla concorrenza dell'80% (*ottapercento*) della completezza dello stesso, non potrà dare in concessione d'uso i loculi del padiglione successivo;
5. Nella disponibilità dei loculi sono contemplati anche i loculi tornati nella disponibilità del Comune;
6. Qualora, siano disponibili nell'ambito del cimitero loculi dei quali il Comune ne sia rientrato in possesso, per scadenza concessioni, per rinuncia o per decadenza, i parenti della salma o loro delegati potranno a discrezione sceglierne in questi il posizionamento della stessa;
7. In tutti i padiglioni o parte di essi da dare in concessione del cimitero, il Comune potrà riservare un numero adeguato di loculi, posti in prima e seconda fila, per salme il cui coniuge, convivente o familiare più prossimo risulta essere disabile al 100x100 (*centopercento*) ai sensi della normativa vigente in materia;
8. Non è ammessa l'assegnazione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri;
9. Eventuali deroghe, modifiche o concessioni sono demandati a disposizioni dirigenziali o del Sindaco su richiesta motivata di un parente del defunto, per casistica particolare;
10. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di discontinuità e senza distinzione di sesso, etnia (che non rientrano in quanto contemplato nel precedente art. 53) e ceto sociale;
11. L'assegnazione delle sepolture per inumazione è fatta sulla base delle disponibilità, seguendo quando possibile l'ordine numerico definito nei campi;
12. La Giunta Comunale secondo le esigenze potrà disporre di destinare campi comuni o porzioni di essi per l'inumazione di salme di persone di altre religioni, di cui al precedente art. 53;
13. L'assegnazione delle tombe per inumazione avviene sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta, nel principio dell'imparzialità tipico della Pubblica Amministrazione;
14. L'assegnazione delle tombe per inumazione può essere eseguita solo ed esclusivamente alla presenza di defunto; non è quindi prevista la possibilità di richiesta tombe da parte di persone in vita.

Art. 63 *Cremazione*

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri;
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione;
3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione;
4. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal DPR n. 285 del 10.09.1990, recante "*approvazione regolamento di polizia mortuaria*";
5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;

6. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto o dai suoi familiari, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 130 del 30.03.2001, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, e coppie di fatto come per legge;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette e/o amministratori di sostegno.
7. La cremazione di ciascun cadavere (*o salma già tumulata*) deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio dello Stato Civile in conformità a quanto previsto dalla L. n. 130 del 30/03/2001 e dalla LR n. 41/2012;
8. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
9. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
10. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.

Art. 64

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria;
2. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere;
3. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto ivi compreso della data di nascita e di morte;
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate al cinerario comune;
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui al DPR n. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi o epidemiologici;
6. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione;
7. Il cimitero urbano deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
8. Si definisce conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione il luogo all'interno del cimitero, individuato dove vengono deposte le ceneri a cura del

- personale del Cimitero, che potrà essere individuato anche nello stesso luogo dove è individuato l'ossario comune;
9. La dispersione delle ceneri, è consentita con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 130/2001. La relativa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 10. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nei seguenti luoghi del Comune di Montesilvano:
 - a. in area appositamente destinata all'interno del cimitero comunale denominata "GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE";
 - b. in natura;
 - c. in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - d. con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.
 11. Per quanto concerne l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri si rimanda all'*Allegato 1*) del presente regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale (*già oggetto di appendice integrativa al precedente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvata con atto deliberativo di C.C. n.66 del 22.dic.2020*).

Art. 65

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 (*dieci*) anni dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni;
2. Le esumazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza, per almeno 45 (*quarantacinque*) giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, mediante affissione nella bacheca presso il cimitero comunale e apponendo comunicazione sulle tombe interessate. In considerazione della sovente difficoltà di reperire i diretti interessati, anche se è esclusa la comunicazione "*ad personam*": gli uffici cimiteriali si adopereranno con ogni mezzo a rintracciarli;
3. Qualora la salma risulti non mineralizzata, sarà eseguita la reinumazione nel campo indecomposti, oppure nella stessa fossa, per un periodo non inferiore ad anni 2 (*due*) qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti o per un periodo non inferiore ad anni 5 (*cinque*) in caso contrario, oppure disporre la cremazione;
4. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari;
5. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie, nonché, il personale delle imprese funerarie qualora delegato;
6. Durante le operazioni di esumazione, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarlo nel registro di cui all'art. 50;
7. Le operazioni di esumazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente LR n. 41/2012 attraverso il regolamento, redigendo e inviando il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni alla ASL competente per territorio;
8. I resti mortali da esumazione ordinaria possono essere raccolti in una cassetta di zinco, di idoneo spessore e chiuse tramite sigillatura ad incastro (o con altro metodo equivalente), apponendo targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto per essere collocati in un loculo o in una celletta ossario, oppure possono essere collocati nell'ossario comune;

9. Gli oggetti posti nei feretri, ed eventualmente rivenuti, se non richiesti dai familiari, saranno collocati nella cassetta contenente i resti ossei;
10. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 66

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono dalle sepolture individuali i loculi e cellette ossario alla scadenza della concessione, o quantunque dopo 30 (*trenta*) anni dalla data del decesso, o comunque dalla data di occupazione, a seguito di mancato rinnovo, per rinuncia, per disinteresse, per abbandono o per irreperibilità di familiari;
2. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco: i loculi, liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove tumulazioni;
3. Le estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza, per almeno 45 (*quarantacinque*) giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune, mediante affissione nella bacheca presso il cimitero comunale e apponendo comunicazione sulle tombe interessate. In considerazione della sovente difficoltà di reperire i diretti interessati, anche se è esclusa la comunicazione "*ad personam*": gli uffici cimiteriali si adopereranno con ogni mezzo a rintracciarli;
4. Qualora la salma risulti non mineralizzata, sarà eseguita l'inumazione nel campo indecomposti, per un periodo non inferiore ad anni 2 (*due*) qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti o per un periodo non inferiore ad anni 5 (*cinque*) in caso contrario, oppure disporre la cremazione;
5. In ossequio alla LR n. 41/2012 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in ogni periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari;
6. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie, nonché, il personale delle imprese funerarie qualora delegato;
7. Durante le operazioni di estumulazione, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarlo nel registro di cui all'art. 50.
8. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente LR n. 241/2012 attraverso il regolamento, redigendo e inviando il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni alla ASL competente per territorio;
9. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa con le stesse modalità previste ai comma 8 e 9 del precedente art. 65;
10. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
11. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo;
12. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 67

Esumazioni straordinarie

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasporto in altra sepoltura o per cremazione su motivata richiesta da parte dei familiari o dell'avente titolo;
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate con osservanza delle norme suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria;
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria in ottemperanza all'art. 84 del DPR n. 285/1990 non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
 - b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, salvo che siano già trascorsi 2 (*due*) anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, o comunque sia l'esumazione potrà avvenire solo su parere favorevole della ASL competente per territorio;
4. Il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, salvo che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa, ma non in caso di tumulazione in loculo;
5. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie, nonché, il personale delle imprese funerarie qualora delegato.

Art. 68

Estumulazioni straordinarie

1. Si applica alle estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle, previa autorizzazione del Sindaco, destinate alla cremazione le disposizioni previste dal comma 1 del precedente art. 67 per le esumazioni straordinarie.
2. Su richiesta degli aventi titolo le salme possono essere estumulate:
 - a. per successiva tumulazione di salma, resti ossei o ceneri in altra tomba individuale o di famiglia;
 - b. per trasporto di salma, resti ossei o ceneri fuori comune;
 - c. per cremazione e successivo affidamento o dispersione ceneri;
 - d. per ristrutturazione di tomba di famiglia.
In questo caso è consentito il deposito temporaneo dei feretri presso un loculo, fra quelli disponibili e messi a disposizione temporanea in altre tombe di famiglia o eventualmente messi a disposizione del Comune, a un costo pari al 5% mensile del costo di concessione del loculo, escluse le spese previste per le tumulazioni ed estumulazione e non prevedono la posa di lastra di marmo a chiusura.
3. Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate con osservanza delle norme suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria;
4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono eseguire in qualunque mese dell'anno;
5. Il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, salvo che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione, inumazione in fossa o di

tumulazione in loculo, fermo restando in quest'ultimo caso se la cassa originaria sia in perfetta tenuta;

6. E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie, nonché, il personale delle imprese funerarie qualora delegato.

TITOLO VII

sepulture private di famiglia - concessioni aree

Art. 69

Concessione diritto d'uso di aree con monumenti funerari

1. Il Comune può costruire tombe, monumenti funerari identificabili in fosse vergini interrate, edicole o cappelle gentilizie, da concedere in uso come sepulture private o come tombe di famiglia;
2. Per tali casi sono determinate apposite tariffe, nonché disposizioni tecniche e operative, che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti, concedendo quantunque il diritto d'uso dell'area;
3. Per l'area e il manufatto viene concessa in diritto d'uso: la manutenzione ordinaria e straordinaria o quant'altro non specificato resta a carico del privato;
4. I monumenti funerari realizzati devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario o di altro nominativo purché lo stesso sia persona avente diritto alla sepoltura nello stesso: parimenti ogni singolo loculo occupato dovrà recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita di morte del defunto.

Art. 70

Concessione di aree per sepulture private di famiglia

1. Il Comune può concedere a privati l'uso di aree cimiteriali, sulle quali i concessionari possono costruire monumenti funerari identificabili in fosse vergini interrate, edicole, cappelle gentilizie o sepolcri per tumulazioni individuali e non, anche interrati, da concedere in uso come sepulture;
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di cui all'apposito tariffario o secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale al momento della lottizzazione, per l'intera durata della concessione;
3. Il concessionario, con l'atto di accettazione di area in concessione si obbliga a rispettare tutte le norme previste del Testo Unico delle leggi sanitarie in materia cimiteriale;
4. Per l'esatta determinazione delle caratteristiche delle costruzioni va comunque fatto riferimento alle norme in materia edilizia e urbanistica, come pure l'approvazione del progetto di edificazione rilasciata dal Settore Pianificazione e Gestione Territoriale;
5. Entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della concessione, l'avente titolo dovrà presentare la dichiarazione di DIA o SCIA redatta secondo prescrizioni e normative di legge; nello stesso tempo si impegna al completamento del manufatto cimiteriale entro 3 (tre) anni dalla data del rilascio dell'atto di concessione del diritto d'uso, il tutto con la pena la decadenza;
6. Questi manufatti costituiscono sepulture private riservate all'uso del concessionario e dei suoi familiari, nonché dei suoi discendenti, eredi e legatari;
7. Il Comune di MONTESILVANO è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza o connessione alla concessione e ai lavori di realizzazione del monumento funerario;
8. Di norma, secondo quanto stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale, chi risulta già concessionario o erede legittimo di un'area per la costruzione di monumenti funerari non può ottenere un'altra concessione all'interno dello stesso cimitero;
9. Il concessionario, anche, di fatto, di un'area a sistema di inumazione singola già esistente, o i suoi familiari possono chiedere autorizzazione a costruire, sull'area stessa, una fossa vergine singola interrata o fuori terra se condizioni e norme urbanistiche lo permettono e non deturpano il contesto dell'area, previo pagamento del canone di concessione quantificabile nel

70% (*settantapercento*) dell'importo stabilito dal Comune nell'ultima lottizzazione di aree per monumenti funerari privati; in tal caso, se trattasi di concessione perpetua, la stessa diverrà a tempo determinato in anni 99 (*novantanove*), con decorrenza dalla data di decesso del defunto inumato: le salme precedentemente inumate dovranno essere ridotte in resti e raccolte in ossari da costruirsi nella fossa vergine o, quando la riduzione in resti non sia possibile, le salme saranno tumulate nel monumento stesso;

10. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private di famiglia devono essere previste nel piano regolatore cimiteriale e il permesso a costruire dovrà essere rilasciato nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 88 e di quelle impartite dal Servizio Cimiteri del Comune a tutela delle preesistenze con valore artistico e storico;
11. Come già indicato all'art. 47 del presente regolamento, nel nuovo Piano Regolatore Cimiteriale le aree in concessione per le sepolture private di famiglia saranno:
 - a. edicole gentilizie;
 - b. edicole gentilizie a parete;
 - c. fosse vergini;
 - d. cappelle gentilizie (*generalmente mt. 5 x mt. 5*);
 - e. minicappelle gentilizie;
 - f. fosse vergini interrate a 3 e 6 posti;
 - g. fosse vergini fuori terra;
 - h. tombe a terra singole.
12. Per l'identificazione del monumento funerario realizzato si applicano disposizioni previste dal comma 4 del precedente art. 69.

Art. 71

Rilascio delle concessioni di aree per sepolture private di famiglia o con monumenti

1. Le concessioni delle aree saranno assegnate a seguito di richiesta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale per mezzo di apposito bando o avviso pubblico a coloro che risultino nativi o residenti nel Comune di MONTESILVANO, tale requisito deve essere posseduto al momento alla data di presentazione della richiesta. Tale possibilità è estesa anche a coloro che hanno avuto nel Comune la residenza o che la trasferiscono sino al momento della stipula del contratto di concessione;
2. I richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. Nuclei familiari diversi possono solo richiedere la cointestazione dell'area concessa;
4. Le aree, come i loculi e cellette ossario, non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di un monumento funerario, fatto salvo che lo stesso non abbia disponibilità di ulteriori sepolture;
5. Le dimensioni dell'area come le caratteristiche tecniche sono determinati al contenuto del bando o avviso pubblico che ne attribuirà la concessione;
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa, e sarà regolata da apposito contratto che indicherà i dati del concessionario, la durata, il corrispettivo pagato, gli obblighi giuridici, economici e assicurativi, le condizioni di decadenza, revoca e cessazione;
7. Ogni richiesta inoltrata prima della data dell'apertura del bando o dell'avviso pubblico non è valida, come dicasi di quelle rimaste inevase ad aggiudicazione avvenuta, fatto salvo se le aree non sono concesse per l'intero, valendo per quest'ultime la regola del primo arrivato dopo la fine dell'esecutività del bando o avviso.

Art. 72

Durata delle concessioni di aree per sepolture private di famiglia o con monumenti

1. Le concessioni di aree per sepolture private di famiglia rilasciate dopo l'entrata in vigore del DPR n. 803 del 21.10.1975 sono a tempo determinato, di durata non superiore a 99 (*novantanove*) anni;
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente alla data del rinnovo;
3. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eccedente i 99 (*novantanove*) anni anteriormente rilasciate, conservano la loro validità; tuttavia le concessioni a tempo determinato per più di 99 (*novantanove*) anni possono essere revocate quando siano trascorsi 50 (*cinquanta*) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero;
4. La decorrenza della concessione è fissata dalla data del verbale di accettazione o quantunque dalla data di stipula della stessa concessione;
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto all'art. 48 del presente regolamento;
6. La concessione è revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concessa agli aventi diritto, per l'uso e per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la traslazione delle salme dalla vecchia alla nuova tomba;
7. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Montesilvano, sul sito istituzione, in corrispondenza del monumento funerario e alla bacheca presso il Cimitero per un periodo di almeno 90 (*novanta*) giorni, con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario, dei parenti e degli affini.

Art. 73

Diritto d'uso e seppellimento nelle sepolture private di famiglia o con monumenti

1. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, nonché dei loro discendenti, eredi e legatari (salvo che nell'atto di concessione sia disposto diversamente). Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del monumento funerario;
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo sia del secondo comma dell'art. 93 del DPR n. 285/1990 per i familiari del concessionario si intende il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al *terzo grado*, gli affini fino al *secondo grado* del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari degli stessi vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare;
3. Questa ultima posizione può essere provata ed ammessa esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica per un periodo continuativo di almeno 1 (*un*) anno;
4. Il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i relativi coniugi hanno diritto di sepoltura, salvo espressa contraria volontà del concessionario, mentre per il

seppellimento degli altri parenti e affini indicati al secondo comma, è necessario il consenso del concessionario e, se deceduto, del coniuge e di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta;

5. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario e, se deceduto, di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta, e del coniuge, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario;
6. La richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante le benemeritenze acquisite nei confronti del concessionario, con allegata, ove possibile, idonea documentazione. L'accoglimento della richiesta di cui al presente comma sarà disposto dal Sindaco o suo delegato previo parere del Dirigente del Servizio Cimiteri del Comune;
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti;
8. La concessione non può essere oggetto di trasmissione ereditaria. Al decesso del concessionario i familiari divengono solo titolari degli obblighi nascenti dalla concessione ma non assumono la posizione del concessionario;
9. Il sepolcro familiare diviene ereditario successivamente alla morte dell'ultimo dei soggetti appartenenti alla famiglia del concessionario;
10. I diritti oggetto della concessione non sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili;
11. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 74

Obblighi dei concessionari di sepolture private di famiglia o con monumenti

1. Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi; tra cui quello di costruire il monumento funerario entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. In tal caso la decadenza potrà essere pronunciata dalla Giunta Comunale senza l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 70 del presente regolamento;
2. Il monumento funerario costruito dal concessionario costituisce una sua proprietà che passa ai suoi eredi o legatari al momento della morte, vincolato dal diritto d'uso dell'area che resta sempre di proprietà demaniale del Comune;
3. I proprietari della sepoltura privata per successione *mortis causa* possono farne uso come previsto dal precedente articolo 73, e nella loro qualità di aventi causa del concessionario originario assumono tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'atto di concessione, compresi quelli di cui all'art. 93 del presente regolamento;
4. Gli obblighi di manutenzione del monumento funerario fanno carico al concessionario o a ciascuno dei cointestatari. Al momento in cui questa si renda necessaria, può essere richiesta e pretesa dal Comune per intero a carico anche di uno solo dei cointestatari, impregiudicate le sue ragioni nei confronti degli altri cointestatari;
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata di famiglia a concessione perpetua, gli eredi legittimi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteri del Comune entro 12 (*dodici*) mesi dalla data di decesso, e comunque, qualora il decesso sia avvenuto da tempo, entro 12 (*dodici*) mesi dall'approvazione del presente Regolamento, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale legale rappresentante della concessione, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nei confronti del Comune stesso;
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteri del Comune esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, secondo quanto dal precedente articolo, che assumono la qualità di concessionari, i quali dovranno contestualmente presentare un prospetto identificativo dei loculi liberi e occupati di ciascuna competenza;

7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi, scegliendo in base all'età, e al luogo di residenza più vicino al Comune di Montesilvano, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione e ferma restando la titolarità della stessa da parte di tutti gli aventi diritto;
8. Per l'aggiornamento dell'intestazione non è dovuto alcun canone di subentro, fatte salve le spese di istruttoria e le spese di voltura della concessione;
9. Nell'ipotesi di rinuncia di una parte degli aventi diritto, la concessione potrà essere posta in capo ad uno o più di questi, previo accordo tacito tra tutti gli eredi, i quali solleveranno, con atto scritto, il Comune da qualsivoglia controversia futura tra le parti;
10. Nel caso in cui trascorra 1 (*un*) anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede all'avvio della procedura della decadenza;
11. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione perpetua, disponendo delle salme ivi tumulate o inumate nei limiti e modalità previsti dal presente Regolamento;
12. Per le concessioni di sepolture private di famiglia a tempo determinato, valgono gli stessi obblighi e disposizioni previste, di cui ai commi precedenti del presente articolo, fatto salvo che l'aggiornamento della concessione non potrà avvenire prima che siano trascorsi gli anni previsti dalla stipula della stessa e previo pagamento del canone di subentro;
13. Previa richiesta all'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme e regole urbanistiche, la parziale sostituzione o manutenzione di monumenti funerari già esistenti dovrà rispettare tipologia, misure ed volumi d'ingombro del monumento esistente;
14. Qualora il monumento sia identificabile in una cappella o edicola gentilizia, un'esemplare delle chiavi di accesso deve essere sempre consegnata all'Amministrazione Comunale o per la stessa al Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero.

Art. 75

Subentro di concessionario nelle sepolture private di famiglia o con monumenti

1. In caso di assenza di eredi legittimi accertato con avviso posto all'Albo pretorio del Comune di Montesilvano, sul sito istituzione, in corrispondenza del monumento funerario e alla bacheca presso il Cimitero per un periodo di almeno 90 (*novanta*) giorni nei mesi di maggior affluenza (*ottobre, novembre, dicembre*), anziché pronunciarne la decadenza, il Comune potrà autorizzare a diventare nuovi concessionari con diritto al seppellimento:
 - a. i discendenti non rientranti nei limiti di parentela previsti;
 - b. i non discendenti del primo concessionario ma con discendenti o ascendenti in linea retta e in linea collaterale sepolti nella tomba;
 - c. i non discendenti dei soggetti di cui ai punti precedenti che provino con documentazione inequivocabile di essere stati conviventi del concessionario o suoi discendenti, o che abbiano acquisito particolari benemerienze, dimostrabili con atto scritto, nei confronti del concessionario o suoi discendenti e in ogni caso di essersi occupati della manutenzione della tomba nel tempo.
2. I richiedenti di cui al precedente comma, inoltrano istanza per voler utilizzare il monumento funerario e di occuparsi della manutenzione, previo pagamento di un canone di subentro da quantificarsi in base a criteri demandati di volta in volta alla Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire se applicare una riduzione del canone di subentro in base ai loculi ancora disponibili e alle condizioni di manutenzione del monumento funerario;

4. L'assenza di eredi legittimi di una concessione di sepoltura privata di famiglia può anche essere dichiarata mediante autocertificazione da coloro che richiedono di subentrarvi, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 76

Estinzione delle concessioni di sepolture private di famiglia o con monumenti

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nel DPR n. 285/1990 all'art. 98 e successive modifiche e integrazioni;
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie o con monumenti gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili;
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà d'ufficio il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con spese a carico dell'utente;
4. La concessione delle sepolture private di famiglia viene inoltre a estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dei precedenti articoli 73, 74 e 75, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 77

Rinuncia delle concessioni di sepolture private di famiglia o con monumenti

1. Il diritto sulla sepoltura privata di famiglia costruita sull'area non può essere trasferito dal concessionario, ferme restando le disposizioni sul diritto d'uso delle sepolture di cui all'articolo 73;
2. Salvo i casi di decadenza per mancata costruzione della sepoltura nei termini previsti, il concessionario prima di avere iniziato la costruzione della sepoltura può sempre rinunciare alla concessione, ottenendo dal Comune il rimborso di quanto pagato come corrispettivo della concessione, al netto del 10% (*dieci per cento*) per ogni anno o frazione trascorso;
4. Nell'atto formale di rinuncia gli interessati e quanti avranno diritto a disporre delle salme in base all'art. 32 del presente Regolamento, dovranno indicare la destinazione di tutte le salme della sepoltura privata di famiglia a fronte del pagamento della tariffa per l'estumulazione; in assenza di tali indicazioni il Comune provvederà d'ufficio in base alla normativa vigente, fatto salvo la rivalsa delle spese;
5. La sepoltura privata di famiglia acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione a 99 (*novantanove*) anni a seguito di aggiudicazione di asta con evidenza pubblica, con un valore di base pari a quanto stimato sulle segnalazione dell'ufficio Servizio Cimiteri del Comune.

Art. 78

Decadenza delle concessioni di sepolture private di famiglia o con monumenti

1. La concessione decade per:
 - a. il mancato completamento dei lavori di realizzazione dei manufatti cimiteriali entro il termine di 3 (*tre*) anni dal rilascio della concessione, comunque denominata, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste; per

- completamento dei lavori si intende che il manufatto sia dichiarato agibile dal competente ufficio tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente;
- b. la mancata presentazione della dichiarazione di D.I.A. o S.C.I.A. redatta secondo le prescrizioni e normative di legge relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro 6 (*sei*) mesi dalla stipula del contratto di concessione;
 - c. l'inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - d. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
 - e. la mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
 - f. l'inadempimento ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del Dirigente del Settore;
 - g. le difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 - h. la sepoltura di non aventi titolo;
 - i. la rinuncia espressa del concessionario di posto non occupato o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
 - j. il trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorché non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro terzo grado del defunto o del concessionario.
2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretri, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario e nel cinerario comune: le spese per i servizi cimiteriali restano a carico del concessionario o gli aventi titolo;
 3. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 (*trenta*) gg dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti.
 4. La concessione è revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la traslazione delle salme dalla vecchia alla nuova tomba;
 5. Verificandosi la decadenza di concessioni di aree per sepolture private di famiglia o con monumenti, nessun rimborso è dovuto ad alcun titolo al concessionario o ai suoi aventi causa.

TITOLO VIII

sepulture individuali in loculi, cellette ossario, campi di inumazione e sepulture perpetue

Art. 79

Sepulture individuali: disposizioni generali

1. Per le sepulture individuali in loculi, cellette ossario e campo di inumazione è concesso con atto formale l'uso dei manufatti costruiti dal Comune o delle fosse in campo inumazioni;
2. Fatto salvo il diritto d'uso del campo di inumazione che è sempre non oneroso, il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, stabilito con atto formale dalla Giunta Comunale di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
3. Le concessioni decorrono, per generalità, dalla data di stipulazione del contratto: essendo la stessa rilasciata in presenza di defunto, la decorrenza è fissata dalla data del decesso, o comunque dalla data di occupazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto di concessione;
4. Le concessioni collegate ad una concessione già esistente hanno validità pari alla residua durata della concessione principale, la stessa cosa dicasi per i rinnovi di cui la data di riferimento è quella del decesso o dell'occupazione;
5. A queste sepulture si applicano, a seconda che esse siano a tumulazione o a inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per questi tipi di sepoltura e in particolare per le operazioni di estumulazione ed esumazione.

Art. 80

Durata delle sepulture individuali

1. Le concessioni del diritto d'uso in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano posti per sepulture individuali a tumulazione nei loculi, in cellette ossario trattandosi di resti ridotti in cassette o urne cinerarie trattandosi di ceneri derivanti dalla cremazione di salme raccolte in apposite urne, o nelle fosse a terra trattandosi di inumazione;
2. Nei loculi destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto separato da altri;
3. I posti per sepulture individuali a inumazione e i loculi per la tumulazione nei colombari costruiti a cura del Comune, possono essere concessi solo a tempo determinato;
4. La durata è indicata nell'atto di concessione non può essere prorogata alla scadenza della concessione stessa, ma solo rinnovata;
5. I loculi sono dati in concessione per un periodo di 30 (*trenta*) anni, e se le loro dimensioni lo consentono, possono contenere una o più cassette di resti o urne cinerarie di persone che siano stati ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parenti e affini entro il terzo grado;
6. Le cellette ossario sono dati in concessione per un periodo di 30 (*trenta*) anni, e se le loro dimensioni lo consentono, possono contenere una o più cassette di resti o urne cinerarie di persone che siano stati ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parenti e affini entro il terzo grado;
7. Le fosse per inumazione sono dati in concessione per un periodo di 10 (*dieci*) anni, e possono contenere una sola salma in fossa separata dalle altre: soltanto la madre e il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;
8. Le tombe a terra per inumazione sono dati in concessione per un periodo di 30 (*trenta*) anni, e possono contenere una sola salma in fossa separata dalle altre: soltanto la madre e il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa;

9. Le fosse per reinumazione sono dati in concessione, anche nella stessa fossa, per un periodo non inferiore ad anni 2 (*due*) qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti o per un periodo non inferiore ad anni 5 (*cinque*) in caso contrario;
10. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione;
11. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, l'eventuale perpetuità concessa rimane salva. Tuttavia, qualunque modificazione di una concessione perpetua determinerà la modificazione della durata, dando origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e scadenze previste nel presente Regolamento. Per modifica si intende anche la sepoltura di nuova salma in luogo della originaria, anche se quest'ultima sottoposta a trattamento di riduzione: *vds appendice C*);
12. Per i soli loculi e cellette ossario, a richiesta degli aventi titolo, è consentito il rinnovo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente. Il rinnovo, avendo come data di riferimento quella del decesso o dell'occupazione originaria potrà essere di:
 1. anni 10 (*dieci*);
 2. anni 30 (*trenta*).
12. Il rinnovo della concessione originaria è ammesso per 1 (*una*) sola volta, qualunque sia la scelta al termine della scadenza.

Art. 81

Scadenza ed estinzioni delle sepolture individuali

1. Allo scadere del termine della concessione, ove questa non sia rinnovata, le sepolture private individuali in loculi o cellette ossario passano in ogni loro parte nella disponibilità del Comune;
2. Le lapidi, gli ornamenti funebri e i monumenti posti sulle sepolture private in commemorazione dei defunti ivi sepolti non possono essere asportati dal Cimitero finché le salme si trovano ivi sepolte. Possono tuttavia essere sostituiti quelli che siano divenuti logori, vetusti o pericolanti, purché siano sostituiti con altri di pregio uguale o maggiore; in linea di massima gli elementi sostituiti passano in disponibilità del Comune e potranno essere adibiti nelle costruzioni e negli abbellimenti del Cimitero, salvo che il Sindaco su istanza degli interessati non autorizzi gli stessi a disporre, anche asportandoli dal Cimitero;
3. Quando una salma per volontà dei familiari sia rimossa da un loculo dato in concessione per essere posta in altra sepoltura la concessione si estingue, e il loculo torna nella disponibilità immediata del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione. I loculi retrocessi potranno essere dati in concessione al prezzo di quelli nuovi e la durata della stessa potrà essere di anni 30 (*trenta*), secondo le modalità stabilite dal precedente all'art. 80, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso di cui ai successivi comma del presente articolo;
4. Si estingue altresì la concessione di una celletta ossario quando per volontà dei familiari la cassetta contenente i resti della salma o l'urna cineraria sono rimosse per essere poste in altra sepoltura, in questo caso non è previsto alcun rimborso per il periodo non usufruito;
5. La concessione per le sepolture private individuali in loculi o cellette ossario decade per mancata occupazione perché la salma che vi era destinata viene sepolta altrove. In questo caso, l'Ufficio Cimitero diffida gli eredi o aventi titolo a occupare il posto entro un termine non inferiore a 3 (*tre*) mesi e non superiore a 6 (*sei*) mesi. In caso di inadempimento, la concessione viene dichiarata decaduta. Entro lo stesso termine, gli eredi o aventi titolo possono rinunciare alla concessione stessa;

6. A richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa il Comune rimborserà una somma in proporzione al canone percepito all'atto di rilascio della concessione, al netto di sovrapprezzi e spese accessorie, per il tempo della disponibilità del loculo lasciato libero;
7. Il rimborso del canone di concessione decurtato in percentuale e proporzionale al numero degli anni trascorsi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione, avverrà secondo le modalità di calcolo di cui alla tabella all'**appendice F**); la richiesta di rimborso da parte dei famigliari dovrà avvenire contestualmente alla domanda di traslazione o riduzione in resti.
8. Alla scadenza delle concessioni a tempo determinato di posti per sepolture individuali a inumazione o di loculi per tumulazioni nei colombari, le salme sono esumate o estumulate, le ossa sono raccolte e deposte nell'ossario comune o avviate alla cremazione, salvo che fra i parenti, che abbiano interesse, diano specifiche indicazioni, come ampiamente descritto negli articoli 65 e 66 del presente Regolamento;
9. I posti per sepolture a inumazione e i loculi per tumulazione tornano a disposizione del Comune che potrà assegnarli a nuovi concessionari;
10. A richiesta dei familiari, alla scadenza delle concessioni a tempo determinato, queste possono essere rinnovate, compatibilmente con le esigenze generali di disponibilità di sepolture nel Cimitero. In caso di rinnovo della concessione le salme saranno conservate nella loro sepoltura fino alla scadenza della concessione rinnovata.

Art. 82

Traslazioni, rinunce e riduzione in resti

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura e in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura e alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale costati, la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
2. Qualora il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero costati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia;
3. Nell'ambito di ciascun cimitero la traslazione di una salma è consentita per la successiva tumulazione in sepolture private di famiglia o per abbinamento o ricongiungimento in loculo nei colombari comunali vicino a quello occupato o da occuparsi con la salma di un familiare che sia genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella o persona convivente in vita con il traslato nel rispetto della vigente normativa;
4. La traslazione di una salma è altresì consentita per il congiungimento nel medesimo loculo con resti mortali o urne cinerarie di parenti nei limiti di cui al precedente art. 80 previo pagamento del canone di concessione del loculo, anche se trattasi di concessione perpetua, e delle eventuali spese di voltura della concessione che sarà pertanto intestata alla salma ivi traslata e non più ai resti mortali del precedente concessionario. Inoltre la concessione del loculo lasciato libero, dal quale è stata traslata la salma, è da intendersi estinta. I resti mortali o le urne cinerarie, di cui sopra, possono essere peraltro traslate in altre sepolture, loculi, cellette ossario o inumate secondo le modalità di cui al precedente art. 80;
5. E' consentita inoltre, per la successiva tumulazione di parenti di cui all'art. 80, la riduzione in resti o la cremazione di una salma posta in un loculo con concessione perpetua o a tempo determinato, previo pagamento, se dovuto, del canone alla tariffa vigente per una nuova concessione. Di conseguenza decade la concessione del vecchio intestatario del loculo e quella nuova viene attribuita alla salma appena tumulata;
6. E' ammessa la rioccupazione degli spazi tumulativi individuali assegnati per il periodo residuo della concessione originaria. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere la

tumulazione di nuove salme, resti o ceneri di parenti o affini entro il terzo grado del defunto o del concessionario a seguito di:

- a. trasferimento ad altra sepoltura di salme o resti o ceneri precedentemente tumulate, o anche nella stessa, se le loro dimensioni lo consentono;
 - b. estumulazione per affido o dispersione ceneri precedentemente tumulate.
7. Nel caso di riutilizzo con salma, la durata del diritto d'uso dello spazio tumulativo individuale rioccupato sarà pari a 30 (*trenta*) anni ovvero ad una nuova concessione, facendo decadere i termini di scadenza di quella in essere: il canone della nuova concessione sarà pari alla tariffa vigente decurtato della somma pagata per il canone base della concessione originaria o di rinnovo in proporzione all'utilizzo, al netto di maggiorazioni ed oneri;
8. Qualora sia richiesta la rioccupazione di una sepoltura concessa a perpetuità, quest'ultima viene modificata in concessione a tempo determinato della durata di anni 20 (*venti*), senza oneri di alcuna tariffa. Alla scadenza, la concessione sarà oggetto di rinnovo, se richiesto per un periodo di anni 10 (*dieci*) o 30 (*trenta*) dietro corresponsione della corrispondente tariffa, come una normale concessione.

Art. 83

Sepulture e concessioni collettive

1. Nel cimitero di Montesilvano non sono contemplate sepulture collettive e relative concessioni ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR n. 361/2000 o a enti morali, non aventi scopo di lucro.

TITOLO IX

concessioni

Art. 84

Carattere demaniale della concessione

1. La concessione dell'area cimiteriale, che sia per realizzazione di monumenti funerari, o che sia per inumazione o tumulazione in loculi e cellette ossario, non dà diritto alla proprietà della stessa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 4 del DPR n. 285/1990, non può essere fatta concessione che mira a farne oggetto di lucro o di speculazione;
2. In caso di decesso del concessionario, la concessione passa agli eredi o ai legatari, i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo la voltura della concessione a loro favore e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti, la concessione stessa. Gli eredi non interessati a succedere alla concessione devono produrre una formale rinuncia in carta semplice;
3. La domanda di voltura deve avere data certa ed essere consegnata a mano all'ufficio cimiteriale dell'Ente o essere spedita per raccomandata o PEC agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale.

Art. 85

Durata della concessione

1. La durata delle concessioni è così stabilita:
 - a. aree di inumazione: 2 (*due*), 5 (*cinque*) o 10 (*dieci*) anni, a seconda dei casi previsti nel presente regolamento;
 - b. loculo: 30 (*trenta*) anni;
 - c. celletta ossario: 30 (*trenta*) anni;
 - d. tomba a terra: 30 (*trenta*) anni;
 - e. area per monumenti funerari: 99 (*novantanove*) anni;
 - f. area con monumenti funerari: 99 (*novantanove*) anni.
2. La decorrenza è fissata dalla data del verbale di accettazione o quantunque dalla data di stipula della concessione. In presenza di defunto, la decorrenza è fissata dalla data del decesso, o comunque dalla data di occupazione, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto di concessione;
3. Il rinnovo della concessione originaria è ammesso per 1 (*una*) sola volta, qualunque sia la scelta al termine della scadenza, fatto salvo il rinnovo delle aree cimiteriali che sono rinnovabili più volte;
4. La concessione è rinnovabile con il pagamento dei nuovi diritti di concessione, vigenti alla data di scadenza della stessa.
5. Nel caso che i concessionari o gli aventi titolo ed interessati non provvederanno, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, al rinnovo della concessione di cui sopra, il Comune potrà disporre dello spazio: le salme tumulate negli stessi saranno estumulate, e, se non completamente mineralizzate, inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari.

Art. 86

Modalità della concessione

1. La concessione è normata dal presente regolamento: un atto di natura privata registrato, se necessario, la cui istruttoria è affidata all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali;

2. L'atto contiene l'individuazione del bene dato in concessione, la durata, l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dalla normativa di riferimento e dal presente regolamento;
3. L'atto viene sottoscritto dalle parti, Comune e Concessionario, per accettazione e pubblicato all'Albo pretorio comunale al fine di assicurare la massima **trasparenza** dell'attività amministrativa nello svolgimento imparziale a tutela della comunità;
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente al momento della sottoscrizione, fatto salvo, nell'eventualità di pagamento rateale nel quale atto si assume la propria responsabilità nell'adempire al saldo nei termini indicati;
5. Le spese relative all'eventuale registrazione della concessione sono a totale carico del concessionario.

Art. 87

Avvisi di scadenza

1. In caso di esumazione o estumulazione ordinarie, il Comune, almeno 45 (*quarantacinque*) giorni prima della scadenza delle sepolture, come per quelle scadute o di prossima scadenza prima della data prevista, provvede:
 - a. ad affiggere all'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale e mediante affissione alla bacheca presso il cimitero comunale: la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
 - b. a darne eventuale comunicazione diretta agli interessati mediante lettera e mediante affissione presso la sede degli uffici cimiteriali;
 - c. a collocare, fino al termine delle operazioni di esumazione o estumulazione appositi avvisi sul manufatto, qualora si presenti la difficoltà nel reperire eredi e parenti.

TITOLO X

norme tecniche: costruzione, conservazione, manutenzione

Art. 88

Caratteristiche tecniche di sepolture, loculi, cellette ossario, private di famiglia o con monumenti

1. Per le sepolture private di famiglia o con monumenti a tumulazione sotterranea o fuori terra, la struttura portante deve essere costruita in cemento armato vibrato in modo da impedire qualsiasi infiltrazione;
2. La realizzazione delle tombe di famiglia deve rispettare le norme tecniche sulle costruzioni (DM 14.01.2008, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 04.02.2008 - S.O. n. 30 e s.m.i.). L'edificio deve garantire stabilità e durabilità nel tempo, da assicurare attraverso una costante attività di manutenzione del manufatto, da parte del concessionario;
3. La parte dentro terra deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante, al riguardo, l'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità rispetto a eventuali risalite del livello della falda idrica, che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco;
4. E' ammessa la realizzazione della parte dentro terra in falda, previa l'adozione dei necessari accorgimenti di carattere tecnico per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del manufatto;
5. Lo spessore delle pareti delle sepolture non deve mai essere inferiore a cm. 10 (*dieci*);
6. Ogni costruzione all'interno dell'area cimiteriale è comunque soggetta a tutte le norme e le prescrizioni del Regolamento Edilizio;
7. L'Ufficio Tecnico Comunale è competente, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, di ogni qualsivoglia adempimento urbanistico;
8. Il completamento dei lavori è determinato dalla dichiarazione di agibilità effettuata dal competente ufficio tecnico comunale secondo la normativa urbanistica vigente, o da titolo equipollente sempre nel rispetto delle leggi in materia;
9. Per le caratteristiche tecniche e le dimensioni dei manufatti a sistema di tumulazione, meglio specificato in loculi e cellette ossario è preferibile fare riferimento all'art. 76 del DPR n. 285/90 ed al punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993. I loculi per adulto comunque devono avere internamente lunghezza netta non minore di cm. 220 (*duecentoventi*), larghezza netta non minore di cm. 75 (*settantacinque*), altezza netta non minore di cm. 60 (*sessanta*);
10. I loculi devono essere disposti in modo da permettere in ogni tempo l'estumulazione di qualsiasi salma, senza coinvolgere i seppellimenti contigui;
11. Per le inumazioni, ciascuna fossa deve essere scavata a metri 2 (*due*) di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazione, devono avere nella parte più profonda la lunghezza di cm. 220 (*duecentoventi*), larghezza netta non minore di cm. 80 (*ottanta*), e devono distare l'una dall'altra almeno cm. 50 (*cinquanta*) da ogni lato;
12. I manufatti cimiteriali realizzati nelle tombe di famiglia devono rispettare le dimensioni e le modalità costruttive contenute e indicate nell'**appendice D**);
13. Gli interventi di manutenzione si suddividono in:
 - a. Manutenzione Ordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive che hanno come scopo quello di riportare allo stato originario il manufatto, senza modificarne o migliorarne le funzioni svolte;
 - b. Manutenzione Straordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive, il cui scopo non è dettato da un'esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma di modificare e migliorare le funzioni svolte;

- c. Restauro conservativo: consistente nell'insieme delle azioni manutentive volte alla conservazione e al recupero degli edifici funerari ovvero a un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.
14. Al di fuori degli interventi di piccola manutenzione svolti direttamente dal concessionario della sepoltura e di quelli di manutenzione ordinaria, tutti gli interventi sopraindicati necessitano, per essere effettuati, di un titolo edilizio abilitativo, come previsto dalla normativa in materia di edilizia;
 15. Gli aspetti procedurali connessi all'approvazione dei progetti e alla realizzazione e manutenzione delle tombe di famiglia sono demandati a specifica disciplina interna.

Art. 89

Accesso al cimitero per lavori edili

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta, comunque in rispetto delle norme sull'occupazione e della sicurezza;
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra tutti i concessionari o eredi aventi causa di aree per sepolture private devono richiedere *il permesso di costruire* che viene rilasciato dal Dirigente competente su conforme parere della commissione edilizia o presentare la DIA o SCIA prevista per legge;
3. A tal fine devono presentare istanza corredata dalla descrizione dell'opera che si intende eseguire, dai disegni tecnici previsti dai vigenti regolamenti comunali: comunque sia l'opera non dovrà aver accesso diretto con l'esterno del cimitero;
4. Qualora la richiesta pervenga da uno o parte dei concessionari, la stessa dovrà essere corredata da certificazione che i restanti concessionari sono d'accordo all'esecuzione dell'opera;
5. Copia del permesso di costruire è rimessa al responsabile del servizio di custodia del cimitero, nonché all'ufficio servizi cimiteriali per essere conservata negli archivi;
6. I materiali da impiegarsi nelle opere murarie non possono essere introdotti all'interno del cimitero se non al momento del loro impiego;
7. Nel corso dei lavori i concessionari dovranno provvedere a che non avvenga alcun danno alla proprietà comunale o privata e non se ne occupi indebitamente una sua parte;
8. I lavori non devono essere sospesi senza una legittima ragione e non devono protrarsi oltre il termine prefisso. Alla loro ultimazione non devono essere lasciati sul luogo ingombri di sorta;
9. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;
10. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune;
11. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e per lavori di ordinaria e piccola manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di custodia del cimitero che autorizzerà contestualmente l'accesso al cimitero degli operai e dei mezzi d'opera, mentre per l'accesso di cui ai lavori al precedente comma 1 del presente articolo, il permesso sarà rilasciato dal Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune;
12. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili;
13. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero, munito di apposito tesserino di riconoscimento, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo;

14. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali, nonché in regola nel rispetto delle norme sulla salute e sicurezza;
15. Le imprese, devono essere iscritte alla CCIAA, e in regola con il DURC, nonché la totale assenza di procedure che garantiscono la capacità tecnica e professionale, legale e giuridica all'adeguatezza del servizio;
16. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori;
17. Nella realizzazione delle opere, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio;
18. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune;
19. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nell'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate;
20. E' permessa la circolazione dei veicoli alle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario;
21. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
22. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio;
23. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale;
24. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di custodia del cimitero.
25. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche;
26. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali;
27. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente;
28. Il Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge;
29. Il Tecnico Responsabile della progettazione ed esecuzione delle opere di cui ai punti precedenti assevera, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere, qualsiasi esse siano, consegnando l'attestato o il certificato di agibilità della struttura, come da normativa: copia dello stesso sarà consegnato all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 90

Cippi, lapidi e altre prescrizioni per inumazioni

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, generalmente consistente in croce di legno, portante un numero progressivo;
2. Sul cippo, a cura del Comune, o degli aventi titolo, vengono indicati il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile;

3. Quando i familiari vogliono sostituire, a proprie spese, il cippo con la lapide, questa deve riportare le indicazioni individuativi della salma di cui al comma precedente, e dalle dimensioni max di cm. 40 (*quaranta*) di larghezza, cm. 100 (*cento*) di altezza e cm. 3 (*tre*) di spessore, con uscita fuori terra di cm. 70 (*settanta*). E' consentita la posa di portafiori e porta lumini a batteria;
4. Le lapidi non possono essere collocate se non dopo un anno dalla data di inumazione, o comunque quando approssimandosi tale scadenza risultino essersi verificate le condizioni per evitare cedimenti del terreno;
5. Nel campo di inumazione le fosse non possono essere ricoperte per una estensione maggiore di un terzo della loro superficie e comunque i monumenti funebri dovranno seguire le prescrizioni del realizzando Piano Regolatore Cimiteriale;
6. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza degli intervalli di cinquanta centimetri tra fossa e fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione;
7. E' vietata sulle sepolture individuali a inumazione dei campi comuni qualsiasi aiuola o recinzione.

Art. 91

Cippi, lapidi e altre prescrizioni per sepolture individuali

1. Ogni sepoltura individuale deve essere contraddistinta da un cippo, lapide, o altro supporto costituiti da materiale resistente;
2. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi e delle cellette ossario, all'esterno dei monumenti comunali possono essere applicati solo lastre di materiale lapideo le cui alle modalità di seguito indicate;
3. Con modalità durature e non facilmente alterabili, devono essere riportati l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte;
4. La lavorazione delle lapidi, a carico del concessionario, dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. le scritte dovranno essere intarsiate o a rilievo "bronzate";
 - b. al fine di uniformare la colorazione delle nuove lapidi in modo consono alla natura del luogo, le stesse dovranno avere una colorazione chiara (scala colore RAL da 1013 a 1019 oppure scala colore NCS da S1505-Y40R a S1505-Y50R): per uniformità delle pietre esistenti nel cimitero si consiglia l'uso del marmo "botticino" o "crema luna": non sono comunque consentite lapidi personalizzate;
 - c. unici arredi consentiti sono il vaso portafiori ed il portalampada, opportunamente fissati, che saranno in ceramica a tinta o bronzato a seconda della caratteristica della scritta;
 - d. non è consentita l'apposizione di altri arredi sulle lapidi in quanto ritenuti elementi di intralcio e potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità, in caso di caduta;
 - e. per quanto riguarda la zona vecchia del cimitero, oggetto di rotazione delle sepolture, si andrà a uniformare con la zona nuova: le lapidi sono consentite nella stessa tipologia, essenza e colorazione nelle misure standard previste per il padiglione, evitando la tipologia a cassettoni o con davanzali sporgenti, e optando con le nuove chiusure a raso con borchie e staffe;
 - f. le foto potranno avere una dimensione massima di cm. 10x15, rettangolari o ovali;
 - g. la dimensione massima della pergamena è pari a cm. 15x20.
 - h. non è consentita la unione, mediante collegamento con qualsiasi materiale, di due loculi adiacenti, né tantomeno lapidi uniche per due loculi adiacenti, allorquando sono concesse allo stesso soggetto. Le stesse non possono occupare uno spazio maggiore della sagoma predefinita;

- i. per motivi di sicurezza e decoro, non è consentita la posa a terra di qualsiasi oggetto in corrispondenza della 1^a fila di loculi.
- 5. La non corrispondenza alle prescrizioni indicate nel precedente comma, dalla lettera a) alla lettera h), comporterà la rimozione degli elementi non consentiti da parte del personale di custodia previa contestazione scritta al concessionario, affidando allo stesso un termine non superiore a 15 (*quindici*) giorni, per la rimozione in proprio. La contestazione potrà avvenire anche mediante avviso affisso sulla lapide interessata dal provvedimento;
- 6. La rimozione degli oggetti come individuati ai punti d) e i) del precedente comma, potrà avvenire anche senza avviso, stante la potenziale incidenza sulla pubblica e privata incolumità;
- 7. La posa di cippi, lapidi, monumenti è così determinata:
 - a. le lapidi per loculi e cellette ossario, qualora non forniti direttamente dall'amministrazione comunale, dovranno essere posizionate come atto successivo e immediato alla sepoltura (*resta la possibilità di apporre elementi identificativi provvisori*) sulle quali dovranno essere riportati l'indicazione esatta del nome, del cognome, della data di nascita e di morte [non è consentito indicare nomignoli, soprannomi o abbreviazioni - le date di nascita e morte vanno sempre indicate complete], ed eventuale foto, che non è considerato elemento sostitutivo, bensì un puro elemento aggiuntivo;
 - b. sulle lapidi già esistenti dovrà essere apposta, qualora mancante e a cura del concessionario o avente titolo, una targhetta di materiale resistente e non facilmente alterabile, riportante l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto;
 - c. Le lastre devono recare inciso sul lato visibile in uno dei due angoli superiori il numero progressivo della sepoltura, con caratteri avente altezza pari a cm 3,0 (*tre*).

Art. 92
Epigrafi

- 1. Sulle tombe a terra, esclusi i campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati;
- 2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano;
- 3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate;
- 4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero;
- 5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori in barattoli di recupero;
- 6. L'iscrizione è subordinata a preventivo nulla osta da parte dell'ufficio comunale competente;
- 7. Essa è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire come atto immediato e successivo alla sepoltura (*resta la possibilità di apporre elementi identificativi provvisori*);
- 8. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile;
- 9. I nomi d'arte o i nomignoli sono consentiti, previo nulla osta da parte degli uffici comunali competenti, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo;
- 10. Il gestore dei servizi cimiteriali dovrà intervenire con immediatezza, qualora necessario, con targhe provvisorie, complete di ogni indicazione prescritta, sui loculi, cellette ossario, tombe di inumazione e monumenti, privi dei dati in capo al defunto sepolto, avendo cura di avvisare gli interessati o gli Uffici per inoltrare l'intervento di ripristino al titolare della concessione: stessa cosa dicasi per le operazioni giornaliere come atto in immediato alla sepoltura.

Art. 93

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo;
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può essere eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti;
3. Le spese che si riferiscono alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive;
4. In caso di pericolo grave o imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido;
5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea;
6. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato;
7. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dagli uffici comunali per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 (*trenta*) giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

Art. 94

Manutenzioni a carico del Comune

1. Le manutenzioni ordinarie e le manutenzioni straordinarie del cimitero, inteso come bene patrimoniale, sono a totale carico del Comune;
2. La manutenzione della struttura dei colombari o padiglioni è di esclusiva competenza del Comune;
3. Il Comune svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, di pulizia dei vialetti e marciapiedi e provvede alla manutenzione degli spazi verdi comuni;
4. In caso di affidamento a terzi dei servizi cimiteriali la parte di manutenzione ordinaria potrà essere svolta dal terzo;
5. Il Comune ha facoltà di disporre la rimozione di lapidi e di altri ornamenti funebri che siano ritenuti indecorosi per ragioni di estetica, di decenza o di igiene; ha altresì facoltà di far cancellare o correggere le iscrizioni funebri erronee o indecorose;
6. Può inoltre provvedere alla rimozione o alla ricostruzione di monumenti e strutture pericolanti facenti parte di sepolture private che si trovino in stato di incuria o di abbandono, con addebito delle spese al concessionario, o eventualmente ai suoi eredi e aventi causa;

Art. 95

Oggetti, fiori e piante ornamentali

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, vietando la deposizione di piante in vaso nonché coltivare fiori o arbusti anche ad essenza nana;

2. Sulle tombe del campo inumazione è consentito deporre fiori recisi solo dove è presente il vaso portafiori ad incasso;
3. Nelle sepolture private di famiglia è possibile deporre oltre ai fiori recisi, piante da vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro invadendo le sepolture dei vicini, contenuti in altezza e non arrechino danno alle strutture cimiteriali;
4. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle;
5. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posto in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido;
6. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica, ma principalmente siano ritenuti elementi di intralcio e potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità, in caso di caduta. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido;
7. Nei reparti loculi e cellette ossario è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio;
8. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno;
9. Il personale addetto ai servizi cimiteriali potrà rimuovere e smaltire senza necessità di comunicazione o avviso alcuno:
 - a. gli oggetti o i vasi che occupano spazi comuni;
 - b. le composizioni floreali o le piante appassite.

Art. 96

Recupero di oggetti, piante, foto o segni funebri sulle sepolture

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficio del cimitero nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Dirigente del Settore;
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale, al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di nuovo avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti;
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo;
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti, può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione, che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati;

5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non avente scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO XI

attività di polizia cimiteriale

Art. 97

orario di apertura del cimitero

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni o periodicità dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso;
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario;
3. L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola preavvertito con anticipo di mezz'ora a mezzo di segnale acustico;
4. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di custodia del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi;
5. Il Sindaco può disporre chiusure straordinarie in ragioni di attività, interventi o quantunque che rendano opportuna escludere la presenza di pubblico.

Art. 98

disciplina d'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Potrà essere limitato l'accesso in bicicletta qualora la presenza di alterazioni della pavimentazione o la presenza di cantieri di lavoro o impedimenti di varia natura, non garantisca la sicurezza della circolazione;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatto salvo quanto indicato al punto 5) dell'articolo successivo, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore ai 12 (*anni*) quando non siano accompagnati da adulti.
3. All'interno del cimitero vige il Codice della Strada e le leggi complementari. Tutti i veicoli ivi ammessi devono marciare a passo d'uomo e a una velocità non superiore ai 10 (*dieci*) km/h;
4. E' vietata la sosta dei veicoli sui marciapiedi, nelle aree di acciottolato e sui manti erbosi;
5. Ulteriori limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti o eccezionali;
6. E' vietata la circolazione di ogni altro veicolo privato (a motore o non a motore). Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap. E' consentita la circolazione dei mezzi in uso al personale dipendente e/o mezzi di soccorso;
7. Il Dirigente del Settore potrà rilasciare l'autorizzazione all'ingresso di mezzi a persone con difficoltà di deambulazione risultante da certificazione di invalidità rilasciata dall'autorità competente. L'ingresso dei mezzi non sarà comunque consentito nei giorni festivi e nell'ottava dei morti;
8. I mezzi privati o di servizio delle imprese funebri, ivi compreso il carro funebre sono autorizzati per il solo espletamento delle operazioni cimiteriali;
9. La circolazione di veicoli privati è comunque sempre vietata all'interno dei cimiteri, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
10. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. I lavori potranno eseguirsi tutti i giorni feriali. E' comunque escluso l'ingresso di mezzi con portata superiore

a quintali 35 (*trentacinque*), fatto salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

11. Eventuali violazioni sono sanzionate a norma del vigente Codice delle Strada.

Art. 99

regole comportamentali

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori (ravvisabile dal responsabile di custodia del cimitero);
2. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
 - a. fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. utilizzare l'acqua corrente per usi diversi dalla detersione delle lapidi e dall'annaffiatura di fiori e piante;
 - e. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i. calpestare o danneggiare il verde privato, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
 - j. sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - k. l'accattonaggio;
 - l. infastidire il pubblico;
 - m. montare gazebo, impalcature e quant'altro senza preventiva autorizzazione, fatto salvo la possibilità data alle imprese funebri di fornire strutture mobili di facile rimozione durante le operazioni dei servizi alla salma;
 - n. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - o. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati, sempre e comunque nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
 - p. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - q. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - r. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dal parente del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile di custodia del cimitero;
 - s. qualsiasi attività commerciale;
 - t. qualsiasi forma di pubblicità, compresa qualsiasi insegna posta sui mezzi che sono autorizzati a entrare nei cimiteri.
3. I divieti predetti, giacché possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione contraria;
4. All'interno del cimitero è vietato a chiunque vendere fiori, lumini, ceri e ogni altra cosa, salvo espressa autorizzazione;
5. E' consentito l'ingresso a cani, gatti e piccoli animali d'affezione. Gli animali devono essere tenuti nel trasportino o portati al guinzaglio e muniti di museruola. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo agli altri visitatori e non far sporcare i luigi visitati;

6. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferita all'Autorità Giudiziaria;
7. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 100

Obblighi per il personale dei cimiteri e degli uffici dei Servizi Funebri

1. Il personale addetto ai Cimiteri e ai Servizi Funebri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni;
2. E' tenuto altresì:
 - a. a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona o a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;
 - c. a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
 - d. a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - e. a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
 - f. a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 - g. a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri sia negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - h. ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;
 - i. a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
3. E' obbligo del Comune o di chi per esso, consegnare al personale in servizio presso il Cimitero comunale adeguato materiale sotto forma di D.P.I. (*dispositivi di protezione individuale*). Il personale si obbliga al loro utilizzo, cura e conservazione;
4. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
5. E' individuata tra le figure direttamente dipendenti dal Servizio cimiteriale del Comune di Montesilvano, chi abbia le caratteristiche, anche tecniche, per assumere il ruolo di "Responsabile del Servizio cimiteriale". Le sue funzioni possono essere attribuite anche ad un custode e/o necroforo, sempreché abbia assolto agli obblighi di formazione individuati ai sensi dell'art. 6 comma 7 della LR n. 41/2012.

Art. 101
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti e sia per la dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze;
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile di custodia del cimitero;
3. Di norma per le esequie l'accompagnamento di banda musicale è concesso senza preventiva autorizzazione fino all'ingresso del cimitero. Per i riti funebri per i quali i parenti intendono chiedere che la banda stessa prosegua anche all'interno del cimitero, dovrà essere formulata motivata richiesta al Sindaco, al momento della prenotazione del funerale, e indicata la tipologia di musica che si intende far eseguire nonché la rispettiva durata. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora si possano riscontrare interferenze ed eventuali ritardi rispetto alla normale programmazione di altri funerali o presumere che il corteo possa assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti;
4. E' fatto divieto assoluto ad ogni eclatante manifestazione del rito funebre, diverso a quanto già stabilito nel precedente art. 33 (*in modo esplicativo e non esaustivo: carrozze con cavalli, elicotteri e similari*).

Art. 102
Albo avvisi pubblici

1. All'ingresso del Cimitero è posto un Albo per l'affissione di tutte le comunicazioni inerenti, la polizia cimiteriale e l'esecuzione di operazioni cimiteriali;
2. L'affissione all'Albo del Cimitero contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune costituisce notifica individuale agli interessati a tutti gli effetti di legge;
3. Sono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali, nonché copia del presente Regolamento comunale;
4. Sono conservati presso gli uffici dei cimiteri ed affissi all'Albo, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette a esumazione o estumulazione ordinaria nel corso dell'anno. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire all'Amministrazione i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

TITOLO XII

disposizioni finali

Art. 103

Regolarizzazione concessioni cimiteriali pregresse senza contratto

1. Per dare efficace risposta alle situazioni riscontrate in fase di censimento cimiteriale, in corso di completamento, in data 22.12.2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 65, è stata approvata un'appendice regolamentaria, che diventa integrante al presente Regolamento, la quale consente ai cittadini che ne faranno richiesta, alle condizioni e secondo le procedure prescritte, la regolarizzazione degli usi irregolari o dalle incaute acquisizioni delle sepolture private e di suolo cimiteriale, nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, secondo i principi fissati dalla normativa vigente in materia: ***vds allegato 2)***;
2. Le norme di cui al presente atto sono applicabili ai soli fini di regolarizzazione delle situazioni pregresse inerenti le sepolture private e suolo cimiteriale presenti nel cimitero Comunale, non concessionate o concesionate in maniera difforme allo stato di fatto;
3. L'Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Montesilvano, con facoltà di delega delle proprie competenze anche a terzi, i quali potranno svolgere tutte le attività necessarie per il perfezionamento del procedimento di sanatoria, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle domande, comunicazione dell'esito di accoglimento o rigetto e rilascio delle nuove concessioni. Resta esclusa dall'eventuale delega la riscossione delle somme che dovrà avvenire unicamente a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Servizio Tesoreria Comunale;
4. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di sepolture private e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale, più specificatamente tutte le negoziazioni delle sepolture intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Comune, ecc.), purché avvenuti entro la data di adozione del presente Regolamento, comunque nella presunzione che un qualche titolo scritto o verbale, debba aver comunque consentito il diritto d'uso fino ad ora.

Art. 104

Sanzioni amministrative

1. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera del personale comunale, da tramite con l'Autorità Giudiziaria o della Polizia Locale: non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore;
2. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 39 della LR n. 41/2012;
3. Laddove non individuabile, si procede in regime sanzionatorio applicando le sanzioni massime previste dall'art. 7 bis della Legge n. 267/2000;
4. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dall'art. 17 della Legge n. 689/1981;
5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato;
6. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza di ingiunzione, qualora non già previsto dall'Autorità preposta di cui al precedente comma 4 del presente articolo, il Dirigente dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a. valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
 - b. comportamento recidivo del soggetto.
7. In caso di accertata violazione del disposto di cui all'art. 34 del presente regolamento si applica, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da mesi 1 (*uno*) a mesi 3 (*tre*). L'entità della sospensione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa. In caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di 3 (*tre*), nell'arco del triennio, si applica, inoltre, la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 8. Laddove non espressamente indicato, nel presente regolamento, per le violazioni indicate nell'**appendice G**) si applicano le sanzioni in essa indicate;

Art. 105

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal mese successivo, coincidente con il primo giorno solare, dalla data esecutiva di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale, allorquando saranno approvate anche le nuove ed aggiornate tariffe delle concessione e dei servizi cimiteriali, con atto deliberativo della Giunta Comunale;
2. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nel Regolamento previgente e di tutti i provvedimenti in contrasto, fatto salvo le appendici "*regolamento comunale per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22.dicembre.2020, tuttora allegato al presente regolamento ne diventa parte integrante e sostanziale e "*regolamento comunale per la regolarizzazione di concessioni cimiteriali pregresse senza contratto*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22.dicembre.2020, tuttora allegato al presente regolamento ne diventa parte integrante e sostanziale;
3. Tutte le norme incompatibili con il presente Regolamento, anche se emanate con Ordinanza sindacale e/o disposizione regolamentare, si intendono automaticamente superate. Eventuali norme regolamentari o legislative sopravvenienti si intendono automaticamente sostitutive delle norme in vigore;
4. I diritti sorti in pendenza di concessioni, atti e regolamenti precedenti sono salvi. Tuttavia, ogni innovazione, modifica e/o intervento su concessioni e sepolture, ne determinano l'assoggettamento alle disposizioni del presente Regolamento;
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, sul trattamento dei dati, sulla trasparenza, e per ogni quant'altro non previsto, si fa rinvio ed all'applicabilità sulla legge vigente sulla privacy, manlevando l'Ente da ogni inadempienza, salvo per colpa: il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio richiesto.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/1990, alla Legge n. 130/2001, alla L.R. n. 41/2012, al DPR n. 254/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

Art. 106

Informazioni ai cittadini

1. Il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi, promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sul contenuto del presente regolamento e sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

73

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

dirigente Dott. Ing MARCO SCORRANO

REGOLAMENTO

COMUNALE

CIMITERIALE

e dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA

APPENDICI

- appendice A Norme di Polizia Mortuaria L.R. 41/2012 (*art. 7 - 15*)
- appendice B Norme di Polizia Mortuaria L.R. 41/2012 (*art. 16*)
- appendice C Sepolture perpetue norme dispositive: concessioni, ammissioni, traslazioni, riduzioni in resti
- appendice D Requisiti dei loculi destinati a tumulazione: modalità costruttive
- appendice E Tabella agevolazione pagamento rateale
- appendice F Tabella rimborsi minore occupazione sepoltura
- appendice G Tabella delle violazioni
- appendice H Convenzione Comune e Imprese Funebri del territorio: esecuzione dei servizi di recupero salme sulla pubblica via servizio funebre per defunti indigenti o stato di abbandono
- appendice I Tabella dei gradi di parentele

ALLEGATI

- allegato 1 Regolamento Comunale per l'Affidamento, Conservazione e Dispersione delle Ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti
- allegato 2 Regolamento Comunale per la Regolarizzazione di Concessioni Cimiteriali Pregresse Senza Contratto



APPENDICI

- appendice A Norme di Polizia Mortuaria L.R. 41/2012 (*art. 7 - 15*)
- appendice B Norme di Polizia Mortuaria L.R. 41/2012 (*art. 16*)
- appendice C Sepulture perpetue norme dispositive: concessioni, ammissioni, traslazioni, riduzioni in resti
- appendice D Requisiti dei loculi destinati a tumulazione: modalità costruttive
- appendice E Tabella agevolazione pagamento rateale
- appendice F Tabella rimborsi minore occupazione sepoltura
- appendice G Tabella delle violazioni
- appendice H Convenzione Comune e Imprese Funebri del territorio: esecuzione dei servizi di recupero salme sulla pubblica via servizio funebre per defunti indigenti o stato di abbandono
- appendice I Tabella dei gradi di parentela

Legge Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41 NORME DI POLIZIA MORTUARIA adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.
2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.
3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del DPR n. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 8

Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte

1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:
 - a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.
2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.
3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.
4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.
6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati

morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 9

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del DPR n. 285/1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del DPR n. 285/1990.
3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a. alla sala del commiato;
 - b. all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - c. all'abitazione propria dei familiari;
 - d. alla casa funeraria.
6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.
7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5) sono a carico dei richiedenti.
9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11

Rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12

Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13

Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14

Imbalsamazione

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.
4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 15

Tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8

Legge Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41 NORME DI POLIZIA MORTUARIA trasporto funebre

Art. 16

Trasferimenti di salma

1. Il trasferimento di salma è previsto:
 - a. nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b. su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 DPR 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10;
3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo;
4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere;
5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio;
6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio;
8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

SEPOLTURE PERPETUE norme dispositive CONCESSIONI, AMMISSIONI, TRASLAZIONI, RIDUZIONI in RESTI

Sepulture perpetue

1. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, l'eventuale perpetuità concessa rimane salva. Tuttavia, qualunque modificazione di una concessione perpetua determinerà la modificazione della durata, dando origine ad una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e scadenze previste nel presente Regolamento. Per modifica si intende anche la sepoltura di nuova salma in luogo della originaria, anche se quest'ultima sottoposta a trattamento di riduzione.
2. La traslazione di una salma è altresì consentita per il congiungimento nel medesimo loculo con resti mortali o urne cinerarie di parenti nei limiti previsti nel regolamento previo pagamento del canone di concessione del loculo, anche se trattasi di concessione perpetua, e delle eventuali spese di voltura della concessione che sarà pertanto intestata alla salma ivi traslata e non più ai resti mortali del precedente concessionario. Inoltre la concessione del loculo lasciato libero, dal quale è stata traslata la salma, è da intendersi estinta. I resti mortali o le urne cinerarie, di cui sopra, possono essere peraltro traslate in altre sepulture, loculi, cellette ossario o inumate secondo le modalità previste.
3. E' consentita inoltre, per la successiva tumulazione di parenti nei limiti previsti nel regolamento, la riduzione in resti o la cremazione di una salma posta in un loculo con concessione perpetua o a tempo determinato, previo pagamento, se dovuto, del canone alla tariffa vigente per una nuova concessione. Di conseguenza decade la concessione del vecchio intestatario del loculo e quella nuova viene attribuita alla salma appena tumulata.
4. Qualora sia richiesta la rioccupazione di una sepoltura concessa a perpetuità, quest'ultima viene modificata in concessione a tempo determinato della durata di anni 20 (*venti*), senza oneri di alcuna tariffa.
Alla scadenza, la concessione è soggetta rinnovo, se richiesto per un periodo di anni 10 (*dieci*) o 30 (*trenta*) dietro corresponsione della corrispondente tariffa, come una normale concessione.
5. In caso di soppressione del cimitero, gli enti e persone fisiche concessionari di posti per sepulture private, hanno diritto ad ottenere dal Comune nel nuovo Cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 (*novantanove*) anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione precedente.
6. Il concessionario, anche di fatto, di un'area a sistema di inumazione singola già esistente, o i suoi familiari possono chiedere autorizzazione a costruire, sull'area stessa, una fossa vergine singola interrata o fuori terra se le condizioni lo permettono e non deturpano il contesto dell'area, previo pagamento del canone di concessione quantificabile nel 70% (*settantapercento*) dell'importo stabilito dal Comune nell'ultima lottizzazione di aree per

monumenti funerari privati; in tal caso, se trattasi di concessione perpetua la stessa diverrà a tempo determinato in anni 99 (*novantanove*) e le salme precedentemente inumate dovranno essere ridotte in resti e raccolte in ossari da costruirsi nella fossa vergine o, quando la riduzione in resti non sia possibile, le salme saranno tumulate nel monumento stesso.

7. Le concessioni di aree per sepolture private di famiglia rilasciate dopo l'entrata in vigore del DPR n. 803 del 21.10.1975 sono a tempo determinato, di durata non superiore a 99 (*novantanove*) anni.
8. Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata eccedente i 99 (*novantanove*) anni anteriormente rilasciate conservano la loro validità; tuttavia le concessioni a tempo determinato per più di 99 (*novantanove*) anni possono essere revocate quando siano trascorsi 50 (*cinquanta*) anni dalla tumulazione dell'ultima salma nel caso che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
9. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata di famiglia a concessione perpetua, gli eredi legittimi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteri del Comune entro 12 (*dodici*) mesi dalla data di decesso, e comunque, qualora il decesso sia avvenuto da tempo, entro 12 (*dodici*) mesi dall'approvazione del presente regolamento, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale legale rappresentante della concessione, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nei confronti del Comune stesso.

REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE MODALITA' COSTRUTTIVE

Requisiti

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,20 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

TABELLA AGEVOLAZIONE PAGAMENTO RATEALE CONCESSIONI LOCULI, CELLETTE OSSARIO e SERVIZI alla SALMA

Agevolazioni

1. La dilazione del pagamento dell'importo di concessione cimiteriale o di servizi alla salma è possibile per un massimo di 12 (*dodici*) rate mensili di pari importo, *senza oneri aggiunti*, calcolate a partire dalla data del decesso, o comunque dalla data di occupazione del loculo, originario o di rinnovo della concessione stessa, nonché di erogazioni di servizi alla salma;
2. Il beneficio della rateizzazione, pertanto, è concesso per:
 - a. concessione trentennale di loculo;
 - b. concessione di rinnovo trentennale di loculo;
 - c. concessione trentennale di celletta ossario;
 - d. concessione di rinnovo trentennale di celletta ossario;
 - e. concessione trentennale di tomba a terra;
 - f. concessione di rinnovo trentennale di tomba a terra;
 - g. operazioni di erogazione servizi di sepoltura alla salma (tumulazioni - inumazioni);
3. E' altresì concessa la rateizzazione anche in presenza di richieste di ricongiungimento e/o di scelta di loculi diversi da quelli di spettanza;
4. Il mancato rispetto del pagamento di una singola rata, qualora non sia data comunicazione anticipata, fa decadere il piano di riparto obbligando il concessionario o fruitore dei servizi al pagamento delle residuali rate in un'unica soluzione, ed al recupero coatto nel caso necessario;
5. Vengono ammessi al beneficio della dilazione i richiedenti che abbiano attestato un reddito familiare ai fini ISEE secondo la tabella qui di seguito:

tipologia	reddito ISEE fino a	rate mensili n.
concessione loculo rinnovo loculo concessione tomba a terra rinnovo tomba a terra	€ 6.000,00	12
	€ 9.000,00	10
	€ 12.000,00	8
	€ 18.000,00	5
	oltre	1
concessione celletta ossario rinnovo celletta ossario	€ 6.000,00	4
	€ 9.000,00	2
	oltre	1
servizi alla salma (tumulazioni - inumazioni)	€ 6.000,00	4
	€ 9.000,00	2
	oltre	1

TABELLA RIMBORSI MINOR OCCUPAZIONE SEPOLTURA TRASLAZIONI e RINUNCE CONCESSIONI LOCULI

Rimborsi

1. Quando una salma per volontà dei familiari viene rimossa da un loculo dato in concessione per essere posta in altra sepoltura la concessione si estingue, e il loculo torna nella disponibilità immediata del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione;
2. A richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa il Comune rimborserà una somma in proporzione al canone percepito all'atto di rilascio della concessione, al netto di sovrapprezzi e spese accessorie, per il tempo della disponibilità del loculo lasciato libero;
3. Il rimborso del canone di concessione decurtato in percentuale e proporzionale al numero degli anni trascorsi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione, avverrà secondo le modalità di calcolo di cui alla tabella di seguito;
4. La richiesta di rimborso da parte dei famigliari dovrà avvenire contestualmente alla domanda di traslazione o riduzione in resti;
5. La quota di rimborso spettante verrà calcolata sulla tariffa base del canone di concessione pagato in seno alla concessione originaria, escluso eventuali maggiorazioni pagate ed ivi compreso oneri e diritti di sepoltura;
6. In sede di traslazione della salma in altro loculo all'interno del Cimitero di Montesilvano, la somma spettante verrà decurtata immediatamente dal valore del canone della nuova sepoltura ospitante;
7. Il rimborso è dovuto, con gli stessi criteri di cui ai comma 2 e 3, in caso di rinuncia a sepoltura effettuata a seguito di rinnovo della concessione.

tipo di sepoltura individuale	anni di utilizzo della sepoltura (principale o rinnovo)	percentuale rimborso spettante
LOCULO	entro 1 (<i>uno</i>) anno	90%
	da 1 (<i>uno</i>) a 5 (<i>cinque</i>) anni	70%
	da 5 (<i>cinque</i>) a 15 (<i>quindici</i>) anni	50%
	da 15 (<i>quindici</i>) a 20 (<i>venti</i>) anni	20%
	da 20 (<i>venti</i>) a 25 (<i>venticinque</i>) anni	10%
	da 25 (<i>venticinque</i>) a 29 (<i>ventinove</i>) anni	5%
CELLETTA OSSARIO	*****	non previsto
FOSSA INUMAZIONE	*****	non previsto
servizi alla salma (tumulazioni - inumazioni)	*****	non previsto

TABELLA delle VIOLAZIONI al REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE e dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA

Violazioni

Laddove non espressamente indicato, nel presente e vigente regolamento, per le violazioni si applicano le sanzioni indicate nella presente tabella: Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali.

Per l'inosservanza agli ulteriori obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per le violazioni agli obblighi inerenti la circolazione veicolare all'interno dei cimiteri, si applicano le sanzioni di cui al codice della strada e alle leggi correlate.

Per la loro irrogazione si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera del personale comunale, da tramite con l'Autorità Giudiziaria o della Polizia Locale. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

In caso di inadempienze reiterate del presente regolamento, le imprese possono essere sottoposte alla sanzione della motivata sospensione dal registro, o dell'autorizzazione, per le ditte operative all'interno del cimitero, secondo i criteri e con le gradualità da stabilirsi nella relativa disciplina interna.

descrizione della violazione	importo della sanzione	note
Divieto di procacciamento e di contrattazione all'interno delle strutture comunali cimiteriali (art. 7)	da € 25,00 a € 500,00	
Svolgimento di corteo non autorizzato (art. 33)	da € 25,00 a € 500,00	
Sosta del feretro non autorizzata (art. 33)	da € 25,00 a € 500,00	
Gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori (art. 99)	da € 25,00 a € 250,00	
Calpestare le tombe o danneggiare i monumenti o gli spazi comuni, fatto salvo il risarcimento del danno (art. 99)	da € 25,00 a € 250,00	
Sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi (art.99)	da € 25,00 a € 150,00	
Fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione (art. 99)	da € 25,00 a € 150,00	
L'ingresso delle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso (art. 98)	da € 25,00 a € 150,00	
Lavorazioni di materiali non autorizzati (art. 89)	da € 25,00 a € 500,00	
Mancata esibizione di delega o autorizzazione (art. 33)(art. 89)	da € 25,00 a € 250,00	
Esecuzione di attività nei giorni festivi e giorni particolari (art. 89)	da € 25,00 a € 500,00	
Occupazione di aree cimiteriali senza autorizzazioni (art. 89)	da € 25,00 a € 500,00	
Abbandono e scarico di macerie e materiali di risulta in genere (art. 89)	da € 25,00 a € 500,00	
Occupazione di interpazio fra due loculi, fatto salvo il ripristino e l'eventuale risarcimento del danno (art. 91)(art. 91)	da € 25,00 a € 250,00	
Mancato utilizzo del marmo uniforme a chiusura sepolture, fatto salvo il ripristino (art. 91)	da € 25,00 a € 150,00	
Realizzazione recinto in campo di inumazione, fatto salvo il ripristino e l'eventuale risarcimento del danno (art. 90)	da € 25,00 a € 150,00	

CONVENZIONE COMUNE e IMPRESE FUNEBRI del territorio ESECUZIONE dei SERVIZI di RECUPERO SALME sulla pubblica via SERVIZIO FUNEBRE per defunti indigenti o stato di abbandono

Convenzione

86

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTESILVANO E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI DEL TERRITORIO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RECUPERO SALME SULLA PUBBLICA VIA E SERVIZIO FUNEBRE PER DEFUNTI INDIGENTI- IN STATO DI ABBANDONO

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ nel Palazzo Municipale di Montesilvano sito in Piazza Diaz,

TRA

IL Comune di MONTESILVANO legalmente rappresentato dal Dott. Alfonso Melchiorre nato a Ginevra il 14.09.66, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo

E

Le Ditte di ONORANZE FUNEBRI, di Montesilvano, in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di Montesilvano:

ONORANZE FUNEBRI MONTESILVANO

- RUGGIERI s.a.s. di Berghella Ivan & C.
- MARCHEGGIANI s.n.c. di Verrocchio Pina & C.
- MAMBELLA OTTAVIO di Dioma s.r.l.
- DI GIORGIO Antonio
- VERROCCHIO di Colangelo Gianna
- RUGGERO s.r.l.

PREMESSO CHE

- l'attività funebre nel territorio del Comune di Montesilvano è esercitata esclusivamente dalle Imprese regolarmente autorizzate;
- il Comune può chiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre, in possesso di regolare autorizzazione, di stipulare apposita convenzione per la prestazione, secondo criteri di turnazione, dei seguenti servizi istituzionali di competenza comunale :
 - a. servizio funerario nei casi di indigenza del defunto e della famiglia o disinteresse da parte dei familiari in base all'art.4 del regolamento per l'assistenza economica a persone o famiglie in stato di bisogno, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.13 del 13.05.2014, dove sono stabilite le condizioni che configurano lo stato di bisogno;
 - b. raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- con determinazione dirigenziale n71 del 23.01.2020 è stata approvata la proposta di accordo fatta pervenire da tutte le imprese di onoranze funebri di Montesilvano e lo schema di convenzione da formalizzare con le predette imprese;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COMUNE di MONTESILVANO affida alle Imprese di onoranze funebri, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione, l'esecuzione dei seguenti servizi istituzionali:

- a. servizio funerario nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b. servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

I servizi suddetti vengono gestiti a rotazione tra le Imprese convenzione come da schema allegato A

ART. 2

In caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia risultante da relazione del Servizi Sociale del Comune di Montesilvano o Azienda per i Servizi Sociali, nonché nelle ipotesi di disinteresse da parte dei familiari del defunto, l'Impresa dovrà prestare il servizio funebre secondo le regole stabilite nell'allegato A, parte integrante della presente convenzione.

Il servizio è prestato per un corrispettivo di € _____.

ART. 3

Il servizio di recupero salme o di cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato dall' Impresa, su richiesta della Pubblica Autorità, e consiste nel trasporto all'obitorio sito presso l'Ospedale di Pescara .

Il servizio, qualora richiesto, deve essere tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi che durante le ore notturne (intendendo per ore notturne quelle intercorrenti tra le ore 20.00 della sera e le ore 7.00 del mattino) ; nel caso che per qualsiasi motivo nessuna Ditta fosse in grado di espletare immediatamente il servizio, il Comune potrà interpellare una Ditta non convenzionata.

ART. 4

Nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, con particolare riferimento al personale e ai mezzi impiegati, l' Impresa è tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli artt. del D.Lgs n.62617994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.5

Al fine di garantire la necessaria rotazione nell'espletamento dei servizi, il Comune provvede a trasmettere l'elenco delle Imprese convenzionate, e la relativa turnazione, alle Autorità Giudiziaria, alla Stazione dei Carabinieri, alla Polizia di Stato

ART. 6

I pagamenti degli importi dovuti per i servizi resi vengono effettuati mediante liquidazione delle fatture elettroniche previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente.

ART. 7

La presente convenzione ha la durata di anni tre.

La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività conseguente a liquidazione, fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del l'attività funebre.

Il Comune per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a tre mesi, purché il recesso sia esercitato nei confronti di tutte le Imprese aderenti.

I prezzi dei diversi servizi indicati resteranno fermi per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

ART. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria e in materia contrattuale nonché ai regolamenti comunali, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di Montesilvano.

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa contestazione scritta alla Ditta aggiudicataria, di affidare d'ufficio la fornitura e l'esecuzione delle prestazioni contestate ad altro soggetto, salvo rivalsa del maggior costo sostenuto, sulla Ditta inadempiente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Pescara.

Fatto, letto e approvato

Il Dirigente

Imprese di Onoranze funebri:

GRADI di PARENTELA

Gradi di Parentela

PRINCIPI GENERALI

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Per “propria famiglia” si intendono i parenti ed affini entro il quarto grado civile, compreso, anche se il defunto appartiene a famiglia separata.

GRADI di PARENTELA			
CODICE CIVILE			
art. 74	PARENTELA	1. la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.	
art. 77	LIMITE di PARENTELA	1. la Legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati	
art. 572	SUCCESSIONE di ALTRI PARENTI	1. se alcuno muore senza lasciarne prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. 2. la successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto	
GRADO	ASCENDENTI	DISCENDENTI	COLLATERALI
I	GENITORI	FIGLI	-
II	NONNI	NIPOTI (figli di figli)	FRATELLI - SORELLE
III	BISNONNI	PRONIPOTI	ZII - NIPOTI (figli di fratelli e/o sorelle)
IV	TRISAVI	FIGLI di pronipoti	PROZII - PRONIPOTI - PRIMI CUGINI
V	-	-	FIGLI di prozii - SECONDI NIPOTI - SECONDI CUGINI
VI	-	-	ALTRI cugini
parenti LINEA DIRETTA	discendenza l'uno dall'altro		es.: la figlia della madre
parenti LINEA COLLATERALE	non discendenza l'uno dall'altro pur avendo uno stipe comune		es.: fratello e sorella zio e nipote
parenti AFFINI	l'affinità è un vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Non c'è alcun vincolo di consanguineità.		es.: suoceri, cognati, nuora, genero

APPLICABILITA'

Al presente regolamento, nonché ai fini dell'applicazione sia del primo sia del secondo comma dell'art. 93 del DPR n. 285/1990 per i familiari del concessionario si intende il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari degli stessi vincoli di parentela, di coniugi o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.

TABELLA ESPLICATIVA

GRADO di PARENTELA e AFFINITA'		
PARENTELA entro al 3° grado		
PARENTI		
grado	in linea retta	in linea collaterale
1°	i genitori ed il figlio	****
2°	I nonni e il nipote	i fratelli e le sorelle
3°	I bisnonni ed il pronipote	gli zii ed il nipote da fratello o sorella
AFFINITA' entro il 2° grado		
1°	Suoceri con generi e nuore; il patrigno e la matrigna, con i figliastri	
2°	Cognati (NB. Il coniuge del cognato NON è affine: p.es. non sono miei affini i cognati/e di mia moglie, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)	



ALLEGATI

- allegato 1 Regolamento Comunale per l’Affidamento, Conservazione e Dispersione delle Ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

- allegato 2 Regolamento Comunale per la Regolarizzazione di Concessioni Cimiteriali Pregresse Senza Contratto



ALLEGATO

“ 1 ”

REGOLAMENTO

**COMUNALE per l’AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE e DISPERSIONE delle CENERI
derivanti dalla cremazione dei defunti**



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

dirigente Dott. Ing MARCO SCORRANO

93

REGOLAMENTO

**COMUNALE per l'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE e DISPERSIONE delle CENERI
derivanti dalla cremazione dei defunti**

appendice integrativa

al Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

ratifica appendice già approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22.12.2020

INDICE

TITOLO I – norme generali

Art. 1 Oggetto e finalità

TITOLO II - cremazione

Art. 2 Cremazione
Art. 3 Espressione della volontà alla cremazione
Art. 4 Cremazione di salme
Art. 5 Cremazione di resti mortali
Art. 6 Cremazione di parti anatomiche riconoscibili
Art. 7 Autorizzazione alla cremazione
Art. 8 Istituzione del registro per la cremazione

TITOLO III - conservazione

Art. 9 Consegna e destinazione finale delle ceneri
Art. 10 Conservazione delle ceneri
Art. 11 Deposito provvisorio

TITOLO IV - dispersione

Art. 12 Dispersione delle ceneri

TITOLO V - affidamento

Art. 13 Volontà del defunto
Art. 14 Soggetto affidatario
Art. 15 Luogo di conservazione
Art. 16 Autorizzazione all'affidamento
Art. 17 Decesso dell'affidatario
Art. 18 Controlli
Art. 19 Istituzione registro degli affidamenti

TITOLO VI - tariffe e sanzioni

Art. 20 Tariffe
Art. 21 Sanzioni amministrative

TITOLO VII - disposizioni finali

Art. 22 Senso comunitario della morte
Art. 23 Abrogazione di norme
Art. 24 Entrata in vigore
Art. 25 Informazione ai cittadini

TITOLO I

norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nel rispetto della dignità di ogni persona e della sue convinzioni religiose e culturali, secondo i principi fissati dalla normativa vigente in materia e, più precisamente:
 - a) dall'art 12, comma 4, del Decreto Legge n. 359 del 31.08.1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 440 del 29.10.1987, recante: *“provvedimenti urgenti per la finanza locale”*;
 - b) dal DPR 285 del 10.09.1990, recante *“approvazione regolamento di polizia mortuaria”*;
 - c) dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, avente per oggetto *“regolamento di polizia mortuaria”* approvato con DPR 285/90: circolare esplicativa;
 - d) dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, avente per oggetto *“regolamento di polizia mortuaria”* approvato con DPR 285/90: circolare esplicativa;
 - e) dall'art. 1, comma 7bis, del Decreto Legge n. 392 del 27.12.2000, recante: *“disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
 - f) dalla legge n. 130 del 30.03.2001, recante: *“disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
 - g) il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, recante: *“regolamento disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”*;
 - h) dalla legge della Regione Abruzzo n. 41 del 10.08.2012, recante: *“disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria”*;

TITOLO II

cremazione

Art. 2 *Cremazione*

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri;
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione;
3. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione;
4. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal DPR 285 del 10.09.1990, recante “*approvazione regolamento di polizia mortuaria*”;
5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 3 *Espressione della volontà alla cremazione*

1. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto o dai suoi familiari avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 130 del 30.03.2001, art. 3, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, e coppie di fatto come per legge;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette e/o amministratori di sostegno.
2. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà dell'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri;
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata alla dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, e coppie di fatto come per legge;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto e/o amministratori di sostegno;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d), dal personale dal Comune.
4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 4

Cremazione di salme

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa ai sensi del precedente art.3);
2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso, invece, in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile di residenza, questi informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa in carta libera, è consegnata all'ufficiale di stato civile, oppure fatta pervenire allo stesso per via postale telefax, o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In ogni caso l'Ufficiale di Stato Civile si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge;
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 130/2001;
4. In caso di morte improvvisa sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsopia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
5. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto;
6. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio Stato Civile dove si trova sepolto il cadavere stesso, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 79 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

Art. 5

Cremazione di resti mortali

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 (dieci) anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 (venti) anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
2. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 5 (cinque) anni a seguito delle estumulazioni ordinarie di salme inumate per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
3. La cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti può essere disposta d'ufficio dal Responsabile del Servizio Cimiteriale in caso di irreperibilità ed interesse dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune;
4. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero il Sindaco, sentita l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione dei resti mortali, dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni, in merito:
 - a) alle circostanze rilevate;
 - b) al periodo di effettuazione delle cremazioni;
 - c) al luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

Art. 6

Cremazione di parti anatomiche riconoscibili

1. La cremazione di parte anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla Azienda USL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n° 254;

Art. 7

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dalla volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, delle coppie di fatto per legge, della maggioranza assoluta di essi e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge n. 130 del 30.03.2001, recante: "*disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";
2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolta la salma;
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) il certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 4. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopico di cui al precedente comma 3;
- 5. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare contenente tutti i dati richiesti;
- 6. Nel registro di cui al successivo art. 8 sono annotate, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni;
- 7. Per ogni cremazione, l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 8

Istituzione del registro per la cremazione

- 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 32 della legge Regione Abruzzo n. 41 del 10.08.2012, il registro comunale per la cremazione che viene tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile;
- 2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato;
- 3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile;
- 4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2, oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3 del presente articolo;
- 5. Nel registro vengono annotate le dichiarazioni dei residenti. In caso di trasferimento, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a comunicare al Comune di nuova residenza la volontà di cremazione.

TITOLO III

conservazione

Art. 9

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune;
2. Nel Comune di Montesilvano il Cinerario Comune è inteso ed individuato con la fossa comune detta anche ossario comune;
3. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione;
4. La consegna dell'urna cineraria effettuata previa sottoscrizione di apposito verbale, redatto in triplice esemplare, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna;
5. Nell'autorizzazione all'affidatario o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria, di cui all'art. 81 del DPR 285/1990, deve risultare quanto previsto nell'art. 3, comma 1, 3 e 4, del presente regolamento;
6. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, al tutore di minore o interdetto, nel registro di cui all'art. 8 del presente regolamento, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
7. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione. Lo stesso dovrà comunicare qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
8. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4);
9. Se chi ha in consegna un'urna intende, per qualsiasi motivo rinunciarvi, è tenuto a conferirla per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto;

10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del DPR 285/90;
11. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di Montesilvano, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;
12. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 10

Conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 1. **tumulata**
la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro, in:
 - 1) **celletta ossario o celletta cineraria** singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o ceneri, come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia o con certificazione di iscrizione risultante dal registro comunale delle coppie di fatto), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, o affidatario se così disposto in vita dal defunto. La durata della tumulazione è prevista, come dal vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale per anni 30 o frazioni annuali per la durata del periodo concessorio o per il suo residuo;
 - 2) **tombe di famiglia** dove la tumulazione è prevista, come dal vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale per la durata del periodo concessorio o per il suo residuo;
 - 3) **loculo** con altra salma già tumulata, purché via sia un grado di parentela o relazione come da celletta ossario o celletta cineraria.
 2. **inumata**
l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri:
 - 1) la **durata** dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
 - 2) le **fosse** per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 - 3) ogni **fossa** di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 - 4) l'**urna** cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 - 5) il **servizio** di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, mentre la fornitura del cippo, in pietra di luserna, comprensivo di targhetta resta a carico dell'utente.

3. Per la conservazione delle ceneri, all'interno dell'area cimiteriale, così come previsto dalle vigenti norme e regolamenti, è prevista la dispersione (art. 12) e l'affido familiare (art. 13).

Art. 11

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 (uno) anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale, nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione; a questa verrà applicata apposita tariffa determinata con apposito atto dalla Giunta Comunale;
2. Trascorsi i tempi sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nell'ossario comune.

TITOLO IV

dispersione

Art. 12

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto espressa con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 130/2001. La relativa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della legge 130/2001:
 - a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione, certificata dal legale rappresentante, resa al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, dai parenti previsti dalla normativa statale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
2. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nei seguenti luoghi del Comune di Montesilvano:
 - a) in area appositamente destinata all'interno del cimitero comunale denominata "GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE";
 - b) in natura;
 - c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - d) con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.
3. La dispersione delle ceneri in natura è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale, nei seguenti luoghi:
 - a) nelle colline a distanza di almeno 200 (*duecento*) metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nel fiume Saline, limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Montesilvano;
 - c) nel mare Adriatico, limitatamente al tratto rientrante nel territorio del Comune di Montesilvano, ad una distanza di almeno 0,500 (*zerovirgolacinquecento*) miglia nautiche dalla costa ed a 0,200 (*zerovirgoladuecento*) miglia nautiche da manufatti, altre imbarcazioni e da impianti di itticultura e mitilcoltura, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di sicurezza alla navigazione, e delle restrizioni previste dalle ordinanze di balneazione, emesse dalle competenti autorità marittime;
 - d) nelle aree naturali ad una distanza di almeno 200 (*duecento*) metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - e) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
4. La dispersione in mare Adriatico e nel fiume Saline, è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti, fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia con natanti o altri mezzi;

5. La dispersione delle ceneri in mare non è consentita nei tratti soggetti a campionamento per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;
6. La dispersione in mare è vietata in prossimità di eventuali aree di ripopolamento dei molluschi bivalvi, fatte salve le interdizioni alla navigazione disposte dalle vigenti ordinanze delle competenti autorità marittime emanate a disciplina delle aree in prossimità delle piattaforme offshore per le estrazioni di idrocarburi;
7. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30.apr.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
8. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità, in relazione all'assenso alla dispersione;
9. La dispersione delle ceneri non è consentita nei restanti corsi e specchi d'acqua presenti nel territorio comunale, in quanto non equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001;
10. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 3, dell'art. 3;
11. I soggetti di cui al comma 3, dell'art. 3 sono tenuti, con almeno 10 (*dieci*) giorni di preavviso, a comunicare al Comune di destinazione o alla Capitaneria di Porto di Pescara, in caso di dispersione delle ceneri in mare, la modalità per la dispersione delle ceneri, ivi compreso la data, l'ora della cerimonia di dispersione, il numero dei partecipanti e la zona interessata.
12. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione;
13. Al di fuori dei cinerari comunali previsti, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi;
14. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, fatto salve le disposizioni di cui al precedente punto che vieta la dispersione in centri abitati, con il consenso dei proprietari. Tale dispersione non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
15. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti;
16. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano;
17. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno del cimitero comunale di Montesilvano è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio comunale o non residenti ai sensi dell'art. 58 del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

TITOLO V *affidamento*

Art. 13

Volontà del defunto

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla libera volontà del defunto o di chi può manifestarne la volontà avviene nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 130 del 30.03.2001, già richiamate nel precedente art. 3 comma 1.

105

Art. 14

Soggetto affidatario

1. Soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, o associazione;
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
3. Il soggetto individuato per l'affidamento delle ceneri, presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici, la residenza o il domicilio del richiedente sul territorio comunale;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
 - d) dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il Cimitero Comunale, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
 - e) la dichiarazione che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 15

Luogo di conservazione

1. Se l'affidatario cambia il luogo autorizzato di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune entro 10 (*dieci*) giorni.

Art. 16

Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di Montesilvano nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali, ai sensi del precedente art. 10);
2. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna;
3. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nell'ossario comune;

4. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 17

Decesso dell'affidatario

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nell'ossario comune.

Art. 18

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria;
2. Nel caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale principale.

Art. 19

Istituzione registro degli affidamenti

1. Presso gli uffici comunali dello Stato Civile è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo di conservazione delle ceneri, le eventuali variazioni intervenute, gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

TITOLO VI *tariffe e sanzioni*

Art. 20 *Tariffe*

1. Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite con atto di Giunta Comunale;
2. Nel caso di utilizzo di celletta ossario o celletta cineraria, le tariffe della concessione, come la durata, sono previste dal tariffario disposto con atto di Giunta Comunale;
3. Stessa cosa dicasi per le tariffe dei servizi cimiteriali correlati;
4. Nel caso di estumulazione ed esumazione straordinaria di cadavere per successiva cremazione e riavvicinamento delle relative ceneri, o dei resti ossei, in nicchia di altro familiare già conservato nel cimitero comunale, purché in quest'ultima esista il necessario spazio, la concessione dello spazio nicchia è gratuito, mentre le operazioni cimiteriali sono a pagamento, come previsto dal tariffario dei servizi cimiteriali, disposto con atto di Giunta Comunale.

Art. 21 *Sanzioni amministrative*

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo la gravità della violazione, fatta salva la sanzione penale, ove il fatto costituisca reato;
2. La violazione di cui all'art. 2 della legge n. 130/2001 (*dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto*) sono punite con la reclusione da 2 (*due*) mesi ad 1 (*uno*) anno e con la multa da € 2.500,00 a € 12.500,00;
3. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenenti le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

TITOLO VII

disposizioni finali

Art. 22

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 10, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, da eseguire secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, con oneri a carico del richiedente;
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 23

Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento risulterà modificata ed integrata ogni disposizione relativa alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento;
2. Tutte le norme incompatibili con il presente Regolamento, anche se emanate con Ordinanza sindacale e/o disposizione regolamentare, si intendono automaticamente superate. Eventuali norme regolamentari o legislative sopravvenienti si intendono automaticamente sostitutive delle norme in vigore.

Art. 25

Informazioni ai cittadini

1. Il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi, promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sul contenuto del presente regolamento e sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate



ALLEGATO

“ 2 “

REGOLAMENTO

**COMUNALE per la REGOLARIZZAZIONE
di CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE senza contratto**



CITTA' DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

110

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

dirigente Dott. Ing MARCO SCORRANO

REGOLAMENTO

COMUNALE per la REGOLARIZZAZIONE

di CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE senza CONTRATTO

appendice integrativa

al Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

ratifica appendice già approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.2020

INDICE

TITOLO I

norme generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art.2 Concessionario di fatto
- Art. 3 Intestatario di fatto
- Art. 4 Diritto di sepoltura
- Art. 5 Modalità di riconoscimento
- Art.6 Ammissibilità alla regolarizzazione
- Art. 7 Modalità di accesso alla sanatoria
- Art. 8 Mancanza di regolarizzazione

TITOLO II

norme per la regolarizzazione delle concessioni dei monumenti funerari

- Art. 9 Presupposti
- Art. 10 Avvio del procedimento
- Art. 11 Riconoscimento della titolarità della sepoltura
- Art. 12 Concessione

TITOLO III

norme per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi e delle cellette ossario

- Art. 13 Presupposti
- Art. 14 Avvio del procedimento
- Art. 15 Riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura
- Art. 16 Concessione

TITOLO IV

sanatoria

- Art. 17 Versamento del diritto di sanatoria
- Art. 18 Modalità e condizioni di versamento
- Art. 19 Atto di concessione

TITOLO V

disposizioni finali

- Art. 20 Abrogazione di norme
- Art. 21 Entrata in vigore
- Art. 22 Informazione ai cittadini

TITOLO I

norme generali

Art. 1

Oggetto e finalità

6. Il presente regolamento ha lo scopo di dare efficace risposta alle situazioni riscontrate a seguito del censimento in corso di completamento all'interno del cimitero comunale, consente ai cittadini che ne faranno richiesta, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi irregolari o dalle incaute acquisizioni delle sepolture private e di suolo cimiteriale, nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, secondo i principi fissati dalla normativa vigente in materia e, più precisamente:
- dall'art 12, comma 4, del Decreto Legge n. 359 del 31.08.1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 440 del 29.10.1987, recante: “*provvedimenti urgenti per la finanza locale*”;
 - dal DPR 285 del 10.09.1990, recante “*approvazione regolamento di polizia mortuaria*”;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, avente per oggetto “*regolamento di polizia mortuaria*” approvato con DPR 285/90: circolare esplicativa;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, avente per oggetto “*regolamento di polizia mortuaria*” approvato con DPR 285/90: circolare esplicativa;
 - dall'art. 1, comma 7bis, del Decreto Legge n. 392 del 27.12.2000, recante: “*disposizioni urgenti in materia di enti locali*”;
 - dalla legge della Regione Abruzzo n. 41 del 10.08.2012, recante: “*disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria*”;
7. Le norme di cui al presente atto sono applicabili ai soli fini di regolarizzazione delle situazioni pregresse inerenti le sepolture private e suolo cimiteriale presenti nel cimitero Comunale, non concessionate o concessionate in maniera difforme allo stato di fatto;
8. Il presente regolamento integra il Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con atto originario deliberativo di C.C. n. 105 del 04.11.2016;
9. L'Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Montesilvano, con facoltà di delega delle proprie competenze anche a terzi, i quali potranno svolgere tutte le attività necessarie per il perfezionamento del procedimento di sanatoria, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle domande, comunicazione dell'esito di accoglimento o rigetto e rilascio delle nuove concessioni. Resta esclusa dall'eventuale delega la riscossione delle somme che dovrà avvenire unicamente a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario intestato al Servizio Tesoreria Comunale.

Art. 2

Concessionario di fatto

1. Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, prive di atto concessorio è considerato nell'ordine “**concessionario di fatto**”:
- il **concessionario indicato** in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale;
 - il **primo defunto tumulato** nella sepoltura oggetto della regolarizzazione.

2. In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Art. 3
Intestataro di fatto

1. Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, prive di atto concessorio è considerato **intestataro di fatto** della sepoltura privata, l'erede o gli eredi diretti della prima persona tumulata nella sepoltura stessa;
2. Per le posizioni regolarmente concessionate è intestataro della sepoltura la persona, anche già defunta, indicata dal concessionario sull'atto di concessione. Qualora tale figura non sia prevista nell'atto concessorio è intestataro della sepoltura il concessionario stesso.

Art. 4
Diritto di sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private non concessionate o erroneamente concessionate è riservato ai soggetti di cui agli artt. 58, 69 e 70 del Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
2. Sono comunque fatte salve le posizioni delle salme già tumulate nella sepoltura, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, indipendentemente dalle suddette previsioni.

Art. 5
Modalità di riconoscimento

1. Per le sepolture prive di atto concessorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 84 e seguenti del Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale per le concessioni in essere della durata di anni 99 (*novantanove*) o quelle in *perpetuità*, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità del diritto d'uso in base a normative precedenti, al fine di ottenere il formale riconoscimento, può inoltrare istanza all'Amministrazione Comunale. Alla richiesta dovranno essere allegati gli atti ed i documenti comprovanti tale sua qualità;
2. Il riconoscimento viene concesso alle condizioni di cui all'articolo del regolamento in parola;
3. Nell'atto di riconoscimento dovrà essere individuato l'intestataro di fatto a norma nel citato art. 3;
4. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.dic.1942 n. 1880 (ex Regolamento di Polizia Mortuaria, sostituito dal D.P.R. 21.ott.1975 n. 803 e poi dal D.P.R. 10.set.1990 n. 285), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale*, quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Art. 6
Ammissibilità alla regolarizzazione

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di sepolture private e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale, più specificatamente

tutte le negoziazioni delle sepolture intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Comune, ecc.), purché avvenuti entro la data di adozione del presente Regolamento;

2. Il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione potrà ottenere dal Comune, il rilascio di una nuova concessione cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, con decorrenza, durata e tariffa previsti dalle norme del Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
3. Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della sanatoria della propria posizione non stipuli una nuova concessione cimiteriale la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune, provvedendo a rientrarne materialmente in possesso.

Art. 7

Modalità di accesso alla sanatoria

1. Al fine di accedere alla sanatoria gli interessati devono produrre, durante le operazioni di completamento di censimento e catasto cimiteriale, o su semplice invito da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, ma comunque entro e non oltre il termine di 120 (*centoventi*) giorni, decorrenti dalla data di affissione di apposito avviso pubblico, domanda in bollo indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune;
2. Le domande, possono essere depositate a mano presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso ufficio o tramite vie telematiche;
3. Nella domanda dovrà inoltre essere precisato:
 - a) se la sepoltura è libera ovvero se è già di fatto utilizzata;
 - b) se la sepoltura è occupata, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di tumulazione.
4. Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione della sepoltura della quale si chiede la sanatoria e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata, o quant'altro documento che accerti o possa accertare una concessione pregressa, nella presunzione che un qualche titolo scritto o verbale, debba aver comunque consentito il diritto d'uso;
5. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque all'istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario contro interessato regolarmente avvisato;
6. L'istanza inoltrata nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio competente, fatti salvi i diritti dei terzi; a tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

Art. 8

Mancanza di regolarizzazione

1. La mancata richiesta di sanatoria e regolarizzazione, nei termini previsti nel presente regolamento, degli usi irregolari delle sepolture private e del suolo cimiteriale comporterà il permanere della illegittimità del diritto d'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere immediatamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune;
2. Nel caso venga acclarato un uso irregolare di loculo, celletta o area cimiteriale, per i quali nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'Ufficio competente provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessati) gli eredi o i parenti più prossimi, invitandoli entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione;
3. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti l'Ufficio provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, all'Albo pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al civico cimitero ed in prossimità del loculo o monumento funerario oltre sul sito istituzionale del Comune;
4. I loculi, le cellette ossario o le aree cimiteriali, irregolarmente utilizzati per i quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune; fatto salvo il diritto di culto, o del periodo minimo di tumulazione previsto dalle norme in materia, si procede alla liberazione del loculo o della celletta o dell'area funeraria, salva diversa richiesta dei congiunti e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'inumazione (nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione);
5. In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il Comune, provvederà a rientrarne coattivamente in possesso e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione;
6. I monumenti funerari, i loculi e le cellette ossario privi di ogni riferimento che possano consentire di risalire al concessionario di fatto, vengono resi pubblici con avviso da pubblicare all'Albo pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al civico cimitero ed in prossimità delle sepolture per la durata di almeno 6 (*sei*) mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno abbia rivendicato e provato il possesso vengono acquisiti dal Comune e potranno essere oggetto di concessione ad altri soggetti previo pagamento di apposita tariffa;
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo:
 - a) saranno considerate concessioni perpetue e manterranno tale caratteristica, se non specificato, le concessioni cimiteriali di aree poste in essere prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975 (con data di stipula precedente al 09.02.1976) e risultanti da regolare contratto o da altro documento giustificativo da cui si evince l'esistenza della concessione alla data di entrata in vigore del citato Decreto;
 - b) saranno considerate concessioni a 99 (*novantanove*) anni e manterranno tale caratteristica, se non specificato diversamente, le concessioni cimiteriali di aree poste con contratti la cui decorrenza è dalla data della stipula o in mancanza dalla data più remota tra i documenti giustificativi o per ultimo dalla data del primo decesso;

- c) saranno considerate concessioni di fatto a 30 (*trenta*) anni e manterranno tale caratteristica, se non specificato diversamente, le concessioni cimiteriali di sepolture con contratti la cui decorrenza è dalla data della stipula o in mancanza dalla data più remota tra i documenti giustificativi o per ultimo dalla data del decesso del defunto.
8. La mancanza di regolarizzazione comporterà la dichiarazione di decadenza dalle concessioni originarie o del possesso/detenzione dei manufatti in questione, tornando gli stessi nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO II

norme per la regolarizzazione delle concessioni dei monumenti funerari

Art. 9 *Presupposti*

1. Ai fini della regolarizzazione dei monumenti funerari su area cimiteriale non concessionate, presenti nel cimitero comunale, si applicano i seguenti articoli;
2. La regolarizzazione è effettuata nella presunzione che un qualche titolo scritto o verbale, debba aver comunque consentito l'uso del realizzato monumento funerario;
3. La regolarizzazione è effettuata secondo i principi del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e nel rispetto della procedura di seguito definita.

117

Art. 10 *Avvio del procedimento*

1. Sarà cura dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, con tutti gli strumenti ritenuti idonei, rilevare le situazioni da regolarizzare;
2. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio;
3. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con avviso da pubblicare all'Albo pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al civico cimitero ed in prossimità del monumento funerario da regolarizzare oltre sul sito istituzionale del Comune.

Art. 11 *Riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura*

1. L'onere di dimostrare la titolarità del diritto d'uso del monumento funerario nell'area cimiteriale spetta esclusivamente al concessionario di fatto o suo successibile ex lege. Ai fini del riconoscimento, dovrà presentare al Comune formale richiesta, alla quale dovrà essere allegata l'eventuale documentazione, non in possesso dell'Ente, attestante la sua qualità di concessionario;
2. Alla suddetta istanza l'eventuale concessionario subentrante, dovrà inoltre allegare la dichiarazione attestante la sua nomina;
3. Nell'istanza di riconoscimento dovrà essere indicato il nome dell'intestatario di fatto del monumento funerario in funzione del quale sarà ricostruito il diritto alla sepoltura;
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è riservato al Comune che può dettare determinate condizioni quali il mantenimento del monumento funerario o dei defunti già presenti nello stesso; può inoltre richiedere al concessionario l'esecuzione di interventi sul manufatto affinché la tumulazione di eventuali nuove salme sia effettuata in base alle disposizioni di legge e sulla pubblica incolumità;

5. L'atto di riconoscimento, al fine di assicurare la massima trasparenza, sarà notiziato con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al civico cimitero ed in prossimità del monumento funerario regolarizzato;
6. Il mancato riconoscimento della titolarità del diritto d'uso del monumento funerario, preclude la possibilità di tumulare nello stesso nuove salme, resti mortali, cassette ossario o urne cinerarie.

Art. 12
Concessione

1. Ad avvenuta pubblicazione dell'atto di riconoscimento, la facoltà di collocare nel monumento funerario eventuali salme o resti è tuttavia subordinata alla sottoscrizione dell'aggiornata nuova concessione la cui durata sarà comunque fissata in anni 99 (*novantanove*);
2. La durata decorre dell'aggiornata nuova concessione come stabilito nel successivo comma 2 dell'art. 17;
3. La regolarizzazione comporta il pagamento delle spese dell'eventuale imposta di registro e nell'eventualità che non venga dimostrato il pagamento della concessione cimiteriale, la corresponsione della tariffa vigente al momento della stessa regolarizzazione;
4. Nei casi in cui insista una concessione cimiteriale o un pagamento di area per una superficie inferiore a quella occupata (anche in costruzione) il calcolo della tariffa verrà effettuato sulla superficie eccedente, applicando sempre la tariffa vigente della regolarizzazione;
5. Una volta regolarizzata definitivamente la posizione con la sottoscrizione del nuovo atto di concessione, allo stesso sono applicabili le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

TITOLO III

norme per la regolarizzazione delle concessioni dei loculi e cellette ossario

Art. 13 *Presupposti*

1. Ai fini della regolarizzazione dei loculi salma e delle cellette ossario, non concessionate, presenti nel cimitero comunale, si applicano i seguenti articoli;
2. La regolarizzazione dei loculi salma e delle cellette ossario è effettuata nella presunzione che un qualche titolo scritto o verbale, debba aver comunque consentito l'uso della sepoltura;
3. In analogia a quanto previsto per le altre sepolture non concessionate, la regolarizzazione è effettuata secondo i principi del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e nel rispetto della procedura di seguito definita.

119

Art. 14 *Avvio del procedimento*

1. Sarà cura dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, con tutti gli strumenti ritenuti idonei, rilevare e segnalare tutte le situazioni da regolarizzare;
2. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio;
3. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con avviso da pubblicare all'Albo pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al civico cimitero ed in prossimità delle sepolture da sanare e regolarizzare oltre sul sito istituzionale del Comune.

Art. 15 *Riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura*

1. L'onere di dimostrare la titolarità del diritto d'uso della sepoltura spetta esclusivamente al concessionario di fatto o suo successibile ex-lege. Ai fini del riconoscimento, dovrà presentare al Comune formale richiesta, alla quale dovrà essere allegata l'eventuale documentazione, non in possesso dell'Ente, attestante la sua qualità di concessionario;
2. Alla suddetta istanza l'eventuale concessionario subentrante, dovrà inoltre allegare la dichiarazione attestante la sua nomina;
3. Nell'istanza di riconoscimento dovrà essere indicato il nome dell'intestatario di fatto della sepoltura in funzione del quale sarà ricostruito il diritto alla sepoltura;
4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è riservato al Comune che può dettare determinate condizioni quali il mantenimento della sepoltura e dei defunti già presenti nello stesso; può inoltre richiedere al concessionario l'esecuzione di interventi sul manufatto affinché la tumulazione di eventuali nuove salme sia effettuata in base alle disposizioni di legge e sulla pubblica incolumità;

5. L'atto di riconoscimento, al fine di assicurare la massima trasparenza, sarà notiziato con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al civico cimitero ed in prossimità della sepoltura sanata e regolarizzata oltre sul sito istituzionale del Comune;
6. Il mancato riconoscimento della titolarità del diritto d'uso del loculo o celletta ossario, preclude la possibilità di tumulare nello stesso nuove salme, resti mortali, cassetine ossario o urne cinerarie.

Art. 16 *Concessione*

1. Ottenuto il riconoscimento della sepoltura, ai sensi del precedente art. 5, per la regolarizzazione definitiva della posizione, il concessionario è tuttavia subordinato alla sottoscrizione dell'aggiornata nuova concessione la cui durata sarà comunque fissata in 30 (*trenta*) anni;
2. La durata decorre dell'aggiornata nuova concessione come stabilito nel successivo comma 7 dell'art. 17, ovvero dalla data di tumulazione della salma, dei resti o delle ceneri, ovvero dell'eventuale rinnovo, qualora operante;
3. La regolarizzazione comporta il pagamento delle spese dell'eventuale imposta di registro e nell'eventualità che non venga dimostrato il pagamento della concessione cimiteriale, la corresponsione della tariffa vigente al momento della stessa regolarizzazione;
4. Una volta regolarizzata definitivamente la posizione con la sottoscrizione del nuovo atto di concessione, allo stesso sono applicabili le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

TITOLO IV

sanatoria

Art. 17

Versamento del diritto di sanatoria

1. Come tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
2. Per ottenere la sanatoria delle sepolture cimiteriali, già operanti, prive di titolo concessorio, originario o in specialmodo di rinnovo, l'interessato dovrà provvedere al pagamento di un indennizzo calcolato sulla base della tariffa concessoria, agevolata, secondo il seguente criterio:
 - a) per le aree funerarie, inteso come utilizzo del diritto d'uso per l'intera area, una tariffa da computarsi dalla data della prima sepoltura e fino al 25° anno, dal 26° al 50° anno e dal 51° al 99° anno, da calcolarsi in modo retroattivo partendo dall'origine della prima sepoltura alla data oggetto di sanatoria, di cui al seguente punto 8);
 - b) per ogni singolo loculo per ogni anno o frazione di utilizzo della sepoltura da calcolarsi in modo retroattivo dall'origine della sepoltura fino alla data oggetto di sanatoria, di cui al seguente punto 7), una tariffa da computarsi dal 30° anno dopo la sepoltura originaria ed in dipendenza della fila di sepoltura della salma;
 - c) per ogni singola celletta ossario per ogni anno o frazione di utilizzo della sepoltura da calcolarsi in modo retroattivo partendo dall'origine della sepoltura o dal 30° anno successivo se trattasi di rinnovo, fino alla data oggetto di sanatoria, di cui al seguente punto 7), in dipendenza della fila di sepoltura della salma;
3. Le tariffe di sanatoria saranno individuate con atto proprio di Giunta Comunale, che saranno oggetto di rivalutazione annuale, se necessario, tenendo conto del costo dei relativi servizi e dei costi diretti ed indiretti da parte pubblica;
4. La tariffa agevolata dovrà essere versata per la sanatoria di qualunque manufatto (loculo, celletta ossario o monumento funerario) in unica soluzione o in due soluzioni mensili, se l'importo supera la cifra di € 1.000,00 e sarà determinata con decorrenza rispettivamente da:
 - a) la prima data di sepoltura riportata sulla lapide per i loculi o le cellette ossario in uso;
 - b) la data riportata sulla lapide della prima sepoltura per i monumenti funerari in uso;
 - c) la data certa riportata in qualsiasi documento, diverso dalla concessione cimiteriale, che sia idoneo ed utile a stabilire la data di inizio dell' utilizzo della sepoltura per tutte le altre sepolture che non siano in uso all'interessato (in mancanza è ammessa un'autocertificazione dell'interessato);
5. La tariffa agevolata potrà essere versata, se richiesto, anche a rata qualora sussistano le condizioni reddituali di cui all'art. 10 del citato Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
6. Nel termine di 30 (*trenta*) giorni dal ricevimento della domanda di sanatoria, il responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti atti o documenti integrativi, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione;

7. Il mancato pagamento, dopo l'invio di un sollecito, implica l'estumulazione d'ufficio, secondo le disposizioni del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e sarà, inoltre, oggetto di segnalazione per il recupero coatto delle spese sostenute dall'Ente;
8. La data oggetto di sanatoria è la data di acquisizione al protocollo generale della richiesta.

Art. 18

Modalità e condizioni di versamento

1. Il versamento della somma, come determinata in virtù di quanto previsto dal precedente art. 17, dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 7 dello medesimo atto potrà essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente postale, o mediante bonifico bancario, che verrà inviato all'interessato unitamente alla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di sanatoria.

Art. 19

Atto di concessione

1. A seguito dell'avvenuto versamento dell'importo richiesto per la sanatoria l'interessato sarà ammesso a stipulare un aggiornato e nuovo atto di concessione cimiteriale per la medesima sepoltura (*loculo, celletta ossario o monumento funerario*) fatta oggetto della sanatoria;
2. La nuova concessione sarà stipulata nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e, qualora sia oggetto di rinnovo alle vigenti tariffe;
3. La nuova concessione, in caso di morte del titolare originario e di mancato rinnovo della precedente concessione alla sua naturale scadenza, potrà essere intestata ad uno solo degli eredi legittimi, previo atto liberatorio degli eredi o autocertificazione;
4. La durata dell'aggiornata e nuova concessione in sanatoria è stabilita in anni 30 (*trenta*) per loculi e cellette ossario ed in anni 99 (*novantanove*) per i monumenti funerari;
5. La decorrenza è fissata come indicato al comma 8) dell'art. 17.
6. Qualora il loculo o celletta sia oggetto di rinnovo, lo stesso potrà restare in possesso d'uso fino alla scadenza del periodo multiplo di 30 (*trenta*) anni, mediante corresponsione del pagamento residuo in aggiunto a quello in sanatoria.
7. Il rilascio della concessione sarà comunque subordinato alla presentazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione in sanatoria.

TITOLO V *disposizioni finali*

Art. 20

Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento risulterà modificata ed integrata ogni disposizione relativa alla regolarizzazione delle concessioni cimiteriali pregresse senza contratto presente nel Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

123

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.
2. Tutte le norme incompatibili con il presente Regolamento, anche se emanate con Ordinanza sindacale e/o disposizione regolamentare, si intendono automaticamente superate. Eventuali norme regolamentari o legislative sopravvenienti si intendono automaticamente sostitutive delle norme in vigore.

Art. 22

Informazioni ai cittadini

1. Il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi, promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sul contenuto del presente regolamento e sulle diverse pratiche funerarie tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.



Città di MONTESILVANO

settore

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE e PROTEZIONE CIVILE

[ufficio servizi cimiteriali](#)

085.4481361 * 320.2293169

ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it

protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

[cimitero comunale](#)

085.9049920 * 327.4982359

cimitero@aziendasociale.it

REGOLAMENTO COMUNALE

CIMITERIALE

e dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 5.novembre.2021

in vigore dal 1.gennaio.2022